



SIAS S.p.A.

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

**REGOLAMENTO TECNICO
MANIFESTAZIONI ED EVENTI**



Rev. 4 del 19.10.2015



ELENCO REVISIONI DEL DOCUMENTO

| rev | data | oggetto | redatto | approvato |
|-----|------------|--|---------|-----------|
| 0 | 27.08.2015 | Prima emissione | GR | |
| 1 | 28.08.2015 | Revisione generale | GR | |
| 2 | 07.09.2015 | Aggiunti capitoli – eliminate duplicazioni | GR | |
| 3 | 17.09.2015 | Emesso per approvazione | GR | |
| 4 | 19.10.2015 | aggiunto par. 9.3.1.5 e cap. 10.10 | GR | |
| | | | | |



Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA | 9 |
| 1.1 | SCOPO DEL DOCUMENTO | 9 |
| 1.2 | VALENZA DEL DOCUMENTO | 9 |
| 1.3 | AVVERTENZA | 9 |
| 1.4 | REVISIONE DEL DOCUMENTO | 9 |
| 1.5 | DOCUMENTI COLLEGATI | 10 |
| 2 | TERMINI E DEFINIZIONI | 11 |
| 3 | PLANIMETRIA | 12 |
| 4 | DESCRIZIONE GENERALE AREE ED EDIFICI | 13 |
| 4.1 | EDIFICIO SERVIZI (BUILDING 1) | 13 |
| 4.1.1 | Piano terra | 13 |
| 4.1.2 | Piano primo e secondo | 14 |
| 4.1.3 | Terrazza..... | 15 |
| 4.2 | EDIFICIO BOX (BUILDING 2)..... | 16 |
| 4.2.1 | Piano terra - box..... | 16 |
| 4.2.2 | Piano primo – sala 400 | 17 |
| 4.2.3 | Piano primo – sala 600 | 17 |
| 4.2.4 | Terrazza..... | 18 |
| 5 | NUMERI UTILI | 19 |
| 6 | IMPIANTI ELETTRICI FISSI EDIFICI ED AREE | 20 |
| 6.1 | CARATTERISTICHE RETE EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA..... | 20 |
| 6.2 | EDIFICIO SERVIZI (BUILDING 1) | 20 |
| 6.2.1 | Spazi ospitalità piano terra, primo e secondo | 20 |
| 6.2.2 | Spazi ospitalità terrazza | 21 |
| 6.3 | EDIFICIO BOX (BUILDING 2)..... | 21 |
| 6.3.1 | Box piano terra..... | 21 |
| 6.3.2 | Salette primo piano..... | 21 |
| 6.3.3 | Terrazza..... | 21 |



| | | |
|------------|---|-----------|
| 6.4 | AREE PADDOCK 1 E 2 | 21 |
| 7 | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE | 22 |
| 8 | ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE EDIFICI ED AREE | 23 |
| 8.1 | IMPIANTI IDRICO - SANITARI | 23 |
| 8.1.1 | Edificio servizi (Building 1) | 23 |
| 8.1.2 | Edificio box (Building 2) | 23 |
| 8.1.3 | DIVIETO IMPORTANTE | 23 |
| 8.2 | ARIA COMPRESSA | 23 |
| 8.2.1 | Box | 23 |
| 8.3 | IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI | 24 |
| 8.4 | DOTAZIONI PREVENZIONE INCENDI | 24 |
| 8.5 | RETE STRUTTURATA | 24 |
| 8.6 | SERVIZIO CONNETTIVITÀ WI-FI | 24 |
| 8.6.1 | Servizio disponibile | 24 |
| 8.6.2 | Standard | 25 |
| 8.6.3 | Obblighi | 25 |
| 8.6.4 | Divieti | 25 |
| 8.6.5 | Misure per la qualità del servizio | 25 |
| 8.6.6 | Modalità di accesso al servizio | 25 |
| 9 | DISPOSIZIONI GENERALI | 27 |
| 9.1 | ACCESSO DELLE IMPRESE ESTERNE | 27 |
| 9.1.1 | Contrasto al lavoro irregolare | 27 |
| 9.1.2 | Equipaggiamento | 27 |
| 9.1.3 | Provvedimenti e penali | 28 |
| 9.2 | ACCESSO, SOSTA E CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI | 28 |
| 9.2.1 | Accesso | 28 |
| 9.2.2 | Sosta | 28 |
| 9.2.3 | Norme di circolazione | 29 |
| 9.3 | PROGETTAZIONE AREE E STRUTTURE | 30 |
| 9.3.1 | Norme generali | 30 |
| 9.4 | FASI DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO | 32 |



| | | |
|-------------|--|-----------|
| 9.4.1 | Norme generali | 32 |
| 9.4.2 | Obblighi..... | 34 |
| 9.4.3 | Divieti | 35 |
| 9.4.4 | Orari..... | 36 |
| 9.4.5 | Norme costruttive | 36 |
| 9.5 | GESTIONE DELLE AREE DURANTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI | 38 |
| 9.5.1 | Messa a disposizione delle aree | 38 |
| 9.5.2 | Somministrazione di alimenti e bevande | 38 |
| 9.5.3 | Norme per la pubblicità – Eventi particolari..... | 39 |
| 9.5.4 | Diffusione sonora e proiezioni | 40 |
| 9.5.5 | Divieti generici | 41 |
| 9.6 | VIGILANZA GENERALE | 41 |
| 9.7 | VIDEOSORVEGLIANZA..... | 41 |
| 10 | DISPOSIZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA | 43 |
| 10.1 | NORME GENERALI..... | 43 |
| 10.2 | OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI | 43 |
| 10.3 | RESPONSABILITÀ DELL' OPERATORE | 44 |
| 10.4 | INOSSERVANZA AGLI OBBLIGHI DI LEGGE SU SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE INCENDI..... | 44 |
| 10.5 | OBBLIGHI E DIVIETI | 45 |
| 10.6 | PROTEZIONE DA RADIAZIONI | 46 |
| 10.6.1 | Materiali radioattivi..... | 46 |
| 10.6.2 | Apparecchi X-Ray e radiazioni spurie | 46 |
| 10.6.3 | Apparecchi laser | 46 |
| 10.6.4 | Sistemi radio, apparecchi alta frequenza e campi elettromagnetici | 46 |
| 10.7 | MACCHINARI IN MOVIMENTO | 47 |
| 10.8 | MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI) | 47 |
| 10.9 | STRUTTURE GONFIABILI | 48 |
| 10.9.1 | Norme generali | 48 |
| 10.9.2 | Archi gonfiabili | 48 |
| 10.9.3 | Giochi gonfiabili | 48 |



| | |
|--|-----------|
| 10.10 SPETTACOLI VIAGGIANTI | 49 |
| 10.10.1 Normativa di riferimento..... | 49 |
| 10.10.2 Autorizzazioni..... | 49 |
| 11 PREVENZIONE INCENDI | 50 |
| 11.1 OBBLIGHI E DIVIETI | 50 |
| 11.1.1 Misure per l'esodo..... | 50 |
| 11.1.2 Fiamme libere..... | 50 |
| 11.1.3 Estintori..... | 50 |
| 11.1.4 Autovetture e motori endotermici..... | 51 |
| 11.1.5 Sostanze pericolose..... | 51 |
| 11.1.6 Gas compressi e liquefatti..... | 51 |
| 11.1.7 Depositi temporanei..... | 51 |
| 11.1.8 Apparecchiature con resistenze elettriche..... | 51 |
| 11.1.9 Divieto di fumare..... | 51 |
| 11.1.10 Idranti, naspi ed attacchi autopompa VVF..... | 52 |
| 11.2 ALLESTIMENTI TEMPORANEI | 52 |
| 11.2.1 Normative di riferimento..... | 52 |
| 11.2.2 Precisazioni..... | 53 |
| 11.2.3 Classi di reazione al fuoco dei materiali..... | 55 |
| 11.2.4 Obblighi..... | 56 |
| 11.3 IMPIANTI A GAS | 57 |
| 11.3.1 Raccomandazioni tecniche..... | 57 |
| 11.3.2 Installazione di bombole a bordo di autonegozi – (allegato A)..... | 62 |
| 11.3.3 Caratteristiche generali delle aree cucina in tendostrutture..... | 66 |
| 11.3.4 Messa in servizio e sostituzione delle bombole..... | 71 |
| 11.3.5 Comportamento in caso di fuga di gas..... | 73 |
| 11.3.6 Comportamento in caso di incendio..... | 73 |
| 11.4 CARBURANTI | 74 |
| 11.4.1 Distributore stradale..... | 74 |
| 11.4.2 Distributori temporanei..... | 74 |
| 11.4.3 Deposito, manipolazione e rifornimento alle vetture..... | 75 |
| 12 IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI | 76 |



| | | |
|-------------|--|-----------|
| 12.1 | NORME TECNICHE E DI SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI | 76 |
| 12.1.1 | Disposizioni generali | 76 |
| 12.1.2 | Apparecchi illuminanti | 85 |
| 12.1.3 | Trasformatori e convertitori elettronici a bassissima tensione | 86 |
| 12.1.4 | Motori elettrici | 86 |
| 12.1.5 | Altre apparecchiature | 87 |
| 12.1.6 | Collegamento delle masse all'impianto di terra | 87 |
| 12.2 | NORME PARTICOLARI PER I PADDOCK E LE AREE ALL'APERTO | 87 |
| 12.2.1 | Quadro Normativo | 87 |
| 12.2.2 | Quadri di distribuzione | 87 |
| 12.2.3 | Cavi | 88 |
| 12.2.4 | Prese a spina ed involucri | 88 |
| 12.2.5 | Prolunghe | 88 |
| 12.2.6 | Avvolgicavi | 89 |
| 12.2.7 | Pedana passacavi carrabile | 90 |
| 13 | GESTIONE RIFIUTI | 91 |
| 13.1 | NORME GENERALI | 91 |
| 13.2 | SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 91 |
| 13.3 | MATERIALI DI RISULTA ALLESTIMENTO AREE | 91 |
| 13.4 | RIFIUTI SPECIALI | 91 |
| 13.5 | REFLUI | 92 |
| 14 | SERVIZI DURANTE LE MANIFESTAZIONI | 93 |
| 15 | SANZIONI E PENALI | 94 |
| 15.1 | CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E CLANDESTINO | 94 |
| 15.2 | MANCATO INVIO DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO | 94 |
| 15.3 | NON CONFORMITÀ ALLESTIMENTO | 94 |
| 15.4 | PRESENZA DI PRODOTTI E/O MATERIALI NON AMMESSI | 94 |
| 15.5 | MATERIALI SPROVVISTI DI CERTIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO | 94 |
| 15.6 | INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA | 94 |
| 15.7 | INAGIBILITÀ PRESIDI ANTINCENDIO E PRESE DI UTENZA ELETTRICA | 94 |



| | | |
|--------------|---|-----------|
| 15.8 | USO IMPROPRIO IDRANTI E NASPI ANTINCENDIO..... | 95 |
| 15.9 | INOSSERVANZA DELLE NORME DI CIRCOLAZIONE | 95 |
| 15.10 | SOSTA IN ZONA VIETATA | 95 |
| 15.11 | OMESSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI..... | 95 |
| 15.12 | APPOSIZIONE DI ADESIVI | 95 |



1 PREMESSA

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

SIAS S.p.A. Autodromo Nazionale Monza ha emesso il presente documento per fornire agli Organizzatori, Allestitori ed Operatori che svolgono attività all'interno dell'area Autodromo, sia in occasione di manifestazioni sportive, sia in occasione di eventi con affluenza di pubblico, tutte le informazioni tecniche necessarie a garantire l'operatività in condizioni di sicurezza.

1.2 VALENZA DEL DOCUMENTO

Tutte le regolamentazioni e le normative di sicurezza qui richiamate sono da intendersi vincolanti per gli Organizzatori, Allestitori ed Operatori senza eccezione alcuna.

E' fatto comunque obbligo all'Organizzatore, all'Allestitore ed all'Operatore verificare l'eventuali modifiche, aggiornamenti ed integrazioni intervenuti, successivamente alla data di emissione del presente documento, alle Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche applicabili alle attività connesse allo svolgimento delle manifestazioni.

Eventuali motivate deroghe potranno essere concesse previa superiore autorizzazione da parte delle Autorità competenti ed in particolare della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

1.3 AVVERTENZA

In caso di mancanza o grave insufficienza delle documentazioni richieste, di cui ai paragrafi successivi, SIAS SpA si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interdire l'ingresso di uomini e mezzi dell'Operatore inadempiente senza che questa misura possa dar luogo a richieste di indennizzi e/o risarcimenti.

1.4 REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente regolamento è soggetto a periodiche revisioni ed integrazioni in funzione dell'aggiornamento delle Leggi, della evoluzione della Normativa Tecnica o qualora si rendessero necessari chiarimenti e approfondimenti degli argomenti trattati.

I destinatari di questo documento sono tenuti a verificare su www.monzanet.it o presso gli uffici SIAS la revisione in vigore all'atto della progettazione ed esecuzione delle opere e degli allestimenti.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 9 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|



1.5 DOCUMENTI COLLEGATI

L'adempimento delle misure contenute in questo documento non esaurisce il rispetto degli obblighi di legge afferenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Questi obblighi sono contenuti nei seguenti documenti :

- Piano di emergenza
- Informazione sui rischi
- Valutazione dei rischi da interferenze
- Informazioni per predisposizione DUVRI.

Ad essi si rimanda per ogni complementare dettaglio.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 10 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



2 TERMINI E DEFINIZIONI


Si elencano i termini e le definizioni usate nel presente documento:

- **SIAS**
Società che gestisce l'Autodromo di Monza e che può assumere anche il ruolo di Organizzatore.
- **ORGANIZZATORE**
Persona giuridica che, a seguito di regolare contratto con SIAS, anche a titolo non oneroso, e dell'accettazione integrale del Regolamento Generale e del presente Regolamento Tecnico, organizza una manifestazione o evento, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali e gli oneri anche parziali di:
 - Istruzione delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni di legge
 - Approntamento dei servizi generali e logistici
 - Organizzazione e gestione degli spazi e dei parcheggi
 - Noleggio delle aree agli Operatori
- **OPERATORE**
Persona fisica o giuridica che, in forza di un contratto (anche se a titolo non oneroso) sottoscritto con SIAS o con l'Organizzatore della manifestazione o evento, utilizza aree dell'Autodromo.
- **ALLESTITORE**
Persona giuridica che provvede, su incarico della SIAS, dell'Organizzatore o dell'Operatore, all'allestimento ed allo smontaggio delle strutture e degli arredi temporanei a servizio delle aree.
- **AREA**
Si intende per Area ogni superficie all'aperto od all'interno degli edifici, fisicamente definita, idonea allo svolgimento di attività dell'Operatore.
- **MANIFESTAZIONE**
Si intende con questo termine lo svolgimento di attività a prevalente carattere sportivo di qualsiasi disciplina.
- **EVENTO**
Si intende con questo termine lo svolgimento di attività a prevalente carattere di intrattenimento, congressuale, fieristica ed altre attività assimilabili.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 11 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



3 PLANIMETRIA




4 DESCRIZIONE GENERALE AREE ED EDIFICI

4.1 EDIFICIO SERVIZI (BUILDING 1)

E' composto da una sala ospitalità a piano terra, da n. 11 salette ospitalità a piano primo, da n. 11 salette ospitalità a piano secondo e da una terrazza.

L'edificio è servito a tutta altezza da n. 2 ascensori con portata 900 kg (12 persone) e da n. 4 montacarichi portata 7,5 t – dimensioni 2,5 x 5 m.


4.1.1 Piano terra



Superficie : 670 m² - Capienza massima : 469 persone



4.1.2 Piano primo e secondo




Superficie modulo saletta : 74 m² - Capienza massima : 51 persone

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 14 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



4.1.3 Terrazza



Superficie modulo : 110 m² - Capienza massima : 77 persone

4.2 EDIFICIO BOX (BUILDING 2)

E' composto da n. 60 box a piano terra, da salette ospitalità a primo piano e da una terrazza.


A piano primo sono ubicate anche la sala stampa e la direzione gara.

L'edificio è servito a tutta altezza da un ascensore con portata 900 kg (12 persone) posto sul lato sud dell'edificio.

L'edificio è collegato all'edificio Servizi mediante passerelle a piano primo e terrazzo¹.

Si riportano le caratteristiche dimensionali degli spazi.

4.2.1 Piano terra - box




Superficie modulo : 82 m²

¹ In occasione di alcuni eventi o manifestazioni potrebbe non essere consentito al pubblico il transito lungo le passerelle.




4.2.2 Piano primo – sala 400



Superficie : 400 m² - Capienza massima : 280 persone


4.2.3 Piano primo – sala 600



Superficie : 600 m² - Capienza massima : 420 persone



4.2.4 Terrazza



Superficie : 700 m² - Capienza massima : 490 persone



5 NUMERI UTILI

- **Emergenze (numero unico)** **112**
- **Centro medico** **0392482228** (solo durante le manifestazioni)

- Centralino 03924821
- Ingresso Vedano 0392482230
- Ingresso Biassono (S. Maria alle Selve) 0392482215
- Ufficio Tecnico 0392482231 – 0292482205
- Ufficio Pista 0392482229
- Ufficio Commerciale 0392482478
- Ufficio Marketing 0392482477
- Ufficio IT 0392482243
- Ufficio Biglietteria (rilascio connettività Wi-Fi) 0392482212
- RSPP 0392482480
- INFOPOINT 0392489590



6 IMPIANTI ELETTRICI FISSI EDIFICI ED AREE

6.1 CARATTERISTICHE RETE EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA

L'impianto elettrico dell'Autodromo ha le seguenti caratteristiche:

- Sistema TN-S
- Distribuzione trifase a tensione nominale 400 V (tolleranza +/- 10%) – 3F+N+PE
- Distribuzione monofase a tensione nominale 230 V (tolleranza +/- 10%) – 1F+N+PE – frequenza 50 Hz con tolleranza +/- 1%.

L'alimentazione ai servizi di emergenza o sicurezza viene fatta con linee preferenziali sottese a gruppo elettrogeno e, laddove previsto, con apparecchiature UPS.

Il valore della resistenza d terra è $R_A = 0,418 \Omega$ (misurata con metodo volt-amperometrico).

Essendo R_A la somma delle resistenze dei conduttori di protezione (PE) e del dispersore (Ω) ed assumendo il valore $I_{dn} = 0,3$ A (il più elevato tra i valori di corrente differenziale nominale degli interruttori differenziali dell'impianto) viene pertanto soddisfatta la verifica : $R_A \cdot I_{dn} \leq 50$.

6.2 EDIFICIO SERVIZI (BUILDING 1)

6.2.1 Spazi ospitalità piano terra, primo e secondo

Nelle spazi di ospitalità di piano terra, primo e piano secondo, sono presenti, per ogni modulo spaziale, le seguenti dotazioni:

6.2.1.1 Prese elettriche di tipo civile

La rete prese di servizio per l'energia elettrica è costituita da prese di tipo civile, dislocate sia lato pista sia lato ingresso saletta, installate su pilastri o su pareti, con le caratteristiche di seguito indicate:

- prese bipasso 2P+PE 230 V 10/16 A (CEI 23-50, IEC 60884-1)
- UNEL 2P+T 16A tipo P30 (Schuko) CEE 7/4

6.2.1.2 Prese elettriche di tipo industriale

Negli spazi di supporto all'ospitalità è disponibile un quadretto prese a parete/pilastro equipaggiato con:

- prese CEE 16 A – 230 V 2P+PE
- prese CEE 16 A – 400 V 3P+N+PE
- prese CEE 32 A – 400 V 3P+N+PE

Le prese sono standard IEC 309 (CEI EN 60309- 1-2, IEC 60309-1-2) con posizione contatto di terra 180°/ 6h.

Tutte le prese sono di tipo interbloccato.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 20 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



6.2.2 Spazi ospitalità terrazza

Ogni modulo della terrazza è servito da una colonnina tipo campeggio equipaggiata con:

- prese CEE 32 A – 400 V 3P+N+PE

Le prese sono standard IEC 309 (CEI EN 60309- 1-2, IEC 60309-1-2) con posizione contatto di terra 180°/ 6h.

Tutte le prese sono di tipo interbloccato.

- prese multistandard (bipasso 10/16 A tipo L + Schuko tipo F)

6.3 EDIFICIO BOX (BUILDING 2)

6.3.1 Box piano terra

Ogni modulo box è equipaggiato con:

- n.9 prese bipasso 2P+PE 230 V 10/16 A (CEI 23-50, IEC 60884-1)
- n. 4 prese CEE 16 A – 230 V 2P+PE
- n. 4 prese CEE 16 A – 400 V 3P+N+PE
- n. 1 presa CEE 32 A – 400 V 3P+N+PE (lato pista)
- n. 1 presa CEE 32 A – 400 V 3P+N+PE (all'esterno del box lato paddock)

Le prese sono standard IEC 309 (CEI EN 60309- 1-2, IEC 60309-1-2) con posizione contatto di terra 180°/ 6h.

Tutte le prese sono di tipo interbloccato.

6.3.2 Salette primo piano

Ogni saletta è dotata di torrette a pavimento a scomparsa equipaggiate con:

- Prese bipasso 2P+PE 230 V 10/16 A (CEI 23-50, IEC 60884-1)
- Prese UNEL 2P+T 16A tipo P30 (Schuko) CEE 7/4

6.3.3 Terrazza

In corrispondenza dei corpi scala sono installate le seguenti dotazioni:

- prese CEE 32 A – 400 V 3P+N+PE
- prese CEE 63 A – 400 V 3P+N+PE
- prese CEE 125 A – 400 V 3P+N+PE

Le prese sono standard IEC 309 (CEI EN 60309- 1-2, IEC 60309-1-2) con posizione contatto di terra 180°/ 6h.

Tutte le prese sono di tipo interbloccato.

6.4 AREE Paddock 1 E 2

Per l'alimentazione elettrica delle utenze temporanee sono disponibili quadri elettrici fissi e colonnine mobili equipaggiati con:

- prese CEE 16 A – 230 V 2P+PE
- presa CEE 32 A – 400 V 3P+N+PE

Le prese sono standard IEC 309 (CEI EN 60309- 1-2, IEC 60309-1-2) con posizione contatto di terra 180°/ 6h.

Tutte le prese sono di tipo interbloccato.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 21 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



7 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Tutti i locali degli edifici sono climatizzati a ciclo annuale.²

La tipologia degli impianti è del tipo a tutt'aria o ad aria primaria e ventilconvettori a soffitto.

La temperatura di ogni zona è controllata da sonde ambiente con possibilità di regolazione locale del set point.

| | | |
|---|-----------------|----|
| Temperatura estiva | 26 | °C |
| Umidità relativa estiva | 50 | % |
| Temperatura invernale | 20 | °C |
| Umidità relativa invernale | non controllata | |
| Tolleranza su temperatura estiva ed invernale | +/- 2 | K |
| Tolleranza su umidità relativa estiva | +/- 10 | % |
| Regolazione locale di temperatura | +/- 3 | K |

² Durante le fasi di allestimento e smontaggio delle aree degli edifici l'impianto di climatizzazione non è attivo.



8 ALTRE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE EDIFICI ED AREE

8.1 IMPIANTI IDRICO - SANITARI

Oltre ai servizi igienici, ubicati come da planimetrie, sono disponibili le sottoelencate dotazioni idrico sanitarie:

8.1.1 Edificio servizi (Building 1)

8.1.1.1 Locali di servizio salette piano primo e secondo

- Lavello con acqua fredda e calda
- Attacco carico e scarico lavastoviglie

8.1.1.2 Colonnine terrazza

- Idrantini di lavaggio acqua fredda
- Conessioni di scarico

8.1.2 Edificio box (Building 2)

8.1.2.1 Box

Sono disponibili sul lato paddock idrantini di lavaggio.

8.1.2.2 Terrazza

In corrispondenza dei corpi scala sono disponibili attacchi idrici e connessioni di scarico.

8.1.3 DIVIETO IMPORTANTE

L'uso improprio dei naspi antincendio (lavaggi dei mezzi, erogazione idrica, etc.) è assolutamente vietato in quanto attiverrebbe gli allarmi antincendio. L'inosservanza di questo divieto è sanzionata (vedere paragr. 15.8).

8.2 ARIA COMPRESSA

8.2.1 Box

I box sono serviti da impianto centralizzato di aria compressa erogata a 7 bar ed essiccata con punto di rugiada di +2°C a 7 bar (corrispondenti a - 23°C a pressione atmosferica standard).

L'impianto è dimensionato per poter alimentare (con gli adeguati coefficienti di contemporaneità) avvitatrici ad impulsi con coppia di serraggio fino a 1.000 N m (portata aria 22 l/s).

Le prese sono costituite da raccordi automatici da 3/8" BSP.



8.3 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

Tutte le aree confinate e le zone a maggior rischio d'incendio sono dotate di impianto di rivelazione incendi conforme alla norma UNI 9795.

In ogni zona protetta sono installati:

- rivelatori puntiformi di fumo di tipo ottico UNI EN 54/5;
- pulsanti di allarme manuale EN 54-11;
- segnalatore ottico acustico EN 54-3.

8.4 DOTAZIONI PREVENZIONE INCENDI

Ogni saletta ed ogni area di ospitalità è dotata di estintori portatili a polvere di tipo omologato (34A–233B–C), completi di segnaletica.

All'interno dei locali sono inoltre affissi cartelli con l'indicazione delle vie di esodo in caso di emergenza.

Tutte le uscite verso luogo sicuro sono segnalate da pittogramma posto su plafoniere con alimentazione di sicurezza con autonomia 1 h.

8.5 RETE STRUTTURATA

Le aree di ospitalità sono servite da una rete strutturata con rete di distribuzione all'utenza realizzata con cavi e componenti di cablaggio di categoria 6.

Le prese sono del tipo RJ 45/s, schermate cat.6.

8.6 SERVIZIO CONNETTIVITÀ WI-FI

8.6.1 Servizio disponibile

L'area dell'Autodromo è dotata di una rete Wi-Fi 802.11 a/g/n a 2,4 GHz e 5 GHz con apparati e controller CISCO.

I servizi wireless forniti da SIAS adempiono alle normative di legge previste dove le potenze massime consentite sono:

- Per gli apparati operanti nelle frequenze a 2,4 GHz la potenza massima di emissione consentita è di 100 mW (100 milliwatt) equivalenti a 20 dB_{mW} E.I.R.P. sia che gli apparati operino Indoor sia che gli apparati operino outdoor.
- Per gli apparati operanti nella fascia di frequenze a 5 GHz la potenza massima di emissione Indoor è pari a 100 mW (100 milliwatt) equivalenti a 20 dB_{mW} E.I.R.P.



8.6.2 Standard

L'impianto Wi-Fi di SIAS risponde allo standard DFS (Riferimenti normativi ETSI EN 301 893 V 1.3.1 (2005-08) Broadband Radio Access Networks (BRAN); 2,4 GHz e 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive) in termini di risposta ad eventuali segnali Radar; pertanto gli Operatori dovranno prestare attenzione a radiazioni nella banda a 2,4 GHz e 5 GHz generate da apparecchiature in loro possesso.

8.6.3 Obblighi

Ogni Operatore deve dichiarare a quale normativa elettromagnetica rispondono (ETSI EN xxxx) le apparecchiature che verranno accese ed utilizzate nella propria area al fine di non generare interferenze distruttive per il segnale Wi-Fi e per le comunicazioni radio interne.

8.6.4 Divieti

Gli Operatori non sono autorizzati ad usare Hot - spot Wi -Fi personali (Access Point, reti ad-hoc, Tablet o Smartphone usati come hot-spot 3G/4G) se non previa specifica autorizzazione da parte SIAS in quanto questi dispositivi pregiudicano l'utilizzo dei canali nelle bande radio 2,4 GHz e 5 GHz.

8.6.5 Misure per la qualità del servizio

8.6.5.1 Qualità della connettività

E' possibile, in particolari condizioni, che il livello del segnale non sia garantito e possa differire da zona a zona in funzione degli ostacoli costituiti dalle strutture temporanee.

8.6.5.2 Limitazioni alla connettività

SIAS è autorizzata ad usare la funzione IDS/IPS (Intrusion Detection/Intrusion Protection System) sul proprio impianto Wi-Fi al fine di limitare e isolare Access Point "rogue" o non autorizzati, al fine di garantire la sicurezza della rete Wi-Fi.

Per consentire il più ampio utilizzo sono presenti dei limiti sulla banda massima per connessione.

8.6.5.3 Protezione Firewall - antivirus

Non è attiva alcuna protezione Firewall/Antivirus. L'utente del servizio dovrà pertanto dotarsi delle idonee protezioni.

8.6.6 Modalità di accesso al servizio

La connettività potrà essere acquistata anche tramite carta di credito o presso l'ufficio Biglietteria (0392482212).

La rete di riferimento (SSID) è denominata **MonzaPits** con password univoca.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 25 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



Ogni singolo account corrispondente ad un login/password dà diritto di accesso da un solo dispositivo per volta.

L'account può essere utilizzato su un altro dispositivo solo se prima viene effettuato il logout dal precedente.

Per effettuare il logout occorre disconnettersi dalla rete wireless **MonzaPits**.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 26 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



9 DISPOSIZIONI GENERALI

9.1 ACCESSO DELLE IMPRESE ESTERNE

9.1.1 Contrasto al lavoro irregolare

Tutte le persone che all'interno dell'area Autodromo, a qualsiasi titolo prestano la loro opera in proprio o per conto di una impresa devono essere muniti di un documento di identità e rispettare la legislazione vigente in materia lavoro con particolare riferimento ai rapporti di lavoro tra le parti.

Tutti i soggetti che operano per conto dell'Allestitore o dell'Operatore in regime di appalto o subappalto, dovranno munire le proprie maestranze del tesserino di riconoscimento di cui agli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del DLgs 81/08 e del titolo di accesso all'Area Autodromo.

Il titolo di accesso all'area Autodromo verrà rilasciato subordinatamente a:

- dichiarazione telematica dell'esistenza della documentazione contrattuale idonea a giustificare la prestazione lavorativa del dipendente;
- dichiarazione che ogni lavoratore per cui viene richiesto il pass sia regolarmente assunto.

Il tesserino, come previsto dalla norma, dovrà contenere:

- fotografia del lavoratore
- generalità del lavoratore (nome e cognome, data di nascita, data di assunzione)
- indicazione del datore di lavoro
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio assenso).

I **lavoratori autonomi** dovranno munirsi di tesserino di riconoscimento riportante:

- le generalità
- la fotografia
- Il nominativo del Committente.

Ai lavoratori extra comunitari è richiesto inoltre il permesso (leggibile) di soggiorno in corso di validità.

SIAS può verificare in ogni momento o direttamente o tramite Terzi incaricati possesso e validità dei citati documenti.

9.1.2 Equipaggiamento

Tutte le maestranze che operano all'interno dell'area Autodromo dovranno essere in possesso dei DPI.

In caso di inottemperanza SIAS vieterà l'ingresso alle persone sprovviste di tali dispositivi.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 27 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



9.1.3 Provvedimenti e penali

In caso di negativo riscontro di quanto previsto al paragr. 9.1.1, SIAS contesterà all'Organizzatore, Allestitore od Operatore, mediante raccomandata o PEC, gli addebiti emersi, riservandosi di applicare le sottoelencate sanzioni e/o penali:

- Allontanamento immediato del personale privo della citata documentazione;
- Applicazione di una penale fino a 10.000,00 € all'Organizzatore, Allestitore, Operatore o ai loro eventuali subappaltatori.

9.2 ACCESSO, SOSTA E CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI

9.2.1 Accesso

L'accesso degli automezzi (sia per trasporto persone sia per trasporto materiali) all'area Autodromo sarà consentito solo se il conducente ed i passeggeri saranno in possesso dei pass di servizio che saranno rilasciati, su richiesta degli interessati, da SIAS.

In particolari manifestazioni l'accesso degli automezzi ai paddock e parcheggi sarà consentito solamente mediante specifico pass auto/moto.

L'accesso carraio all'area autodromo avviene normalmente da Via Vedano, 5 – Monza Parco.

Gli orari di apertura coincidono con quelli fissati dal Consorzio Parco e Villa Reale:

- Orario estivo (ora legale) 07.00 – 20.30
- Orario invernale (ora solare) 07.00 – 19.00

In occasione di particolari manifestazioni detti orari potranno subire modifiche.

La sagoma limite in altezza è di 4,30 m.

Per particolari esigenze logistiche degli Operatori potrà essere usato l'accesso da Via Santa Maria alle Selve – Biassono, previ accordi con l'Ufficio Tecnico SIAS.

Trasporti eccezionali o con automezzi di altezza superiore a 4,30 m saranno fatti accedere attraverso percorsi alternativi con modalità ed orari da concordare preventivamente con l'Ufficio Tecnico SIAS.

9.2.2 Sosta

Il parcheggio degli automezzi all'interno delle aree autodromo sarà regolato dalle disposizioni impartite dal personale di vigilanza SIAS.

Durante le fasi di allestimento/smontaggio, a causa della intensità di traffico, i conducenti degli automezzi dovranno:

- Osservare scrupolosamente i percorsi di transito e sosta autorizzata loro indicati dal personale preposto alla viabilità;
- Non abbandonare incustoditi i veicoli a loro affidati per tutto il periodo di sosta temporanea.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 28 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



Nel caso di automezzi adibiti a scarico/carico di materiali a servizio degli spazi degli edifici Servizi (Building 1) e Box (Building 2) la sosta a piè di edificio è permessa esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla movimentazione dei materiali che dovrà pertanto avvenire senza tempi morti dovuti alla introduzione degli stessi all'interno degli spazi assegnati; le operazioni dovranno svolgersi a motore spento, ad eccezione della eventuale necessità di azionamento di sistemi idraulici per il movimento delle rampe di carico.

La sosta temporanea degli automezzi non potrà comunque costituire ostacolo od intralcio alla circolazione dei mezzi nell'area interessata alle operazioni di movimentazione materiali.

Nel caso di sosta prolungata di automezzi in area non autorizzata SIAS si riserva la facoltà di rimuoverli con carro attrezzi e di posizionarli in idonea area; i costi di tale intervento saranno addebitati all'Operatore (vedere paragr. 15.10).

Gli operatori dei carrelli elevatori o di altri mezzi di sollevamento dovranno essere in possesso di idonea abilitazione (D.Lgs. 81/2008). I mezzi dovranno essere dotati di regolamentari dispositivi di segnalazione (opto-acustica).

E' assolutamente vietata la sosta di automezzi di qualunque tipologia in corrispondenza dei passaggi carrai, degli accessi alle scale e montacarichi, degli idranti antincendio, delle uscite di sicurezza, in prossimità degli incroci e delle zone di servizio (Centro medico, cabine elettriche, servizi igienici).

9.2.3 Norme di circolazione

La circolazione dei mezzi di qualunque tipologia (comprese le vetture da competizione) è soggetta nei viali e nelle zone parcheggi e paddock alle norme del Codice della Strada.

In particolare si rammenta che la velocità massima in tutta l'area dell'Autodromo è fissata in **30 km/h.**

Nelle aree parcheggi e nei paddock tale limite è fissato in **5 km/h.**

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto della segnaletica orizzontale e verticale ed, in ogni caso, delle indicazioni fornite dal personale preposto alla viabilità.

E' fatto assoluto divieto a chi non ha titolo abilitativo³ a condurre automezzi o motocicli (anche nelle aree paddock).

Il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà il ritiro del pass personale e del pass autovettura.

³ Si intende per titolo abilitativo la patente di guida o la licenza sportiva in caso di manifestazioni motoristiche.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 29 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



9.3 PROGETTAZIONE AREE E STRUTTURE

9.3.1 Norme generali

9.3.1.1 Obbligo presentazione documentazione preliminare per approvazione ⁴

Nel caso di allestimento di aree all'interno degli edifici o di montaggio all'aperto di strutture temporanee particolarmente complesse per estensione e particolarità costruttive, è fatto obbligo agli Operatori, anche a mezzo dei loro Allestitori, di sottoporre a SIAS, **non oltre 30 giorni** prima dell'evento, la documentazione illustrativa delle opere da realizzare. Tale documentazione, anche in forma preliminare, dovrà illustrare le principali caratteristiche tecniche dell'allestimento (tipologia di struttura, osservanza norme di Prevenzione Incendi, tipologia e consistenza dell'impianto elettrico, caratteristiche tecniche impianti di cottura solo per allestimenti all'aperto).

Ad avvenuto riscontro del rispetto delle norme di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro SIAS rilascerà il proprio benestare che non potrà considerarsi definitivo fino a presentazione dei documenti definitivi di cui al paragrafo 9.3.1.2.

9.3.1.2 Progetto esecutivo di allestimento strutture ed aree complesse

Entro e non oltre 3 giorni dall'inizio della manifestazione/evento l'Operatore dovrà presentare il progetto esecutivo di allestimento, quale naturale sviluppo del progetto preliminare approvato da SIAS, che dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) Elaborati grafici (piante e sezioni) quotati in scala
- b) Relazione tecnica redatta, timbrata e sottoscritta da professionista (Ingegnere o Architetto) iscritto all'Ordine Professionale contenente i seguenti dati:
 - Breve descrizione delle strutture
 - Caratteristiche dei materiali impiegati
 - Normativa di riferimento adottata per il calcolo statico
 - Indicazione dei pesi dei carichi sospesi (travi americane, corpi illuminanti, organi di sollevamento etc.)

⁴ Sono esentati da questa fase gli allestimenti delle strutture temporanee all'aperto del tipo a tendostruttura (tende, gazebi, tende ancorate ai bilici) normalmente usate dai team quali spazi per operazioni tecniche o aree riservate ai loro ospiti) che non presentano particolari criticità. Per queste installazioni si rimanda al paragrafo 9.3.1.4.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 30 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



NOTA: ai fini di una garanzia di sicurezza i carichi sospesi applicati alle strutture temporanee devono essere assicurati alle stesse non solo con i propri elementi di fissaggio o ancoraggio ma anche con ulteriori elementi di aggancio (funi metalliche, catene ad anello etc.).⁵

- Ipotesi di carico delle strutture e verifica delle sollecitazioni indotte sugli appoggi;
 - Per installazioni all'aperto occorre dichiarare le azioni indotte dalle condizioni atmosferiche; in particolare dovranno essere indicate le misure da adottare per l'ancoraggio a terra (zavorre o altro) ; saranno inoltre dichiarate la velocità massima del vento a cui la struttura può resistere senza pericolo di crolli o cedimenti e le procedure da adottare in caso di superamento dei carichi di progetto;
 - Verifiche previste dalla vigente normativa.
- c) A lavori ultimati ed entro le 12 ore antecedenti l'inizio della manifestazione/evento dovrà essere consegnato il certificato di idoneità statica, di rispondenza al progetto e corretto montaggio redatto da Professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri o Architetti che non sia intervenuto, per la struttura specifica, in nessuna fase di progettazione, direzione lavori ed esecuzione dell'opera.

Qualora l'Operatore non consegna nei tempi indicati detta documentazione o nel caso che essa sia incompleta od inadeguata, SIAS incaricherà, per la redazione dei documenti mancanti, Professionisti di sua fiducia con contestuale addebito all'Operatore del costo sostenuto.

Nel caso dovessero insorgere, per qualsiasi ragione, difficoltà od ostacoli alla verifica della congruità della documentazione SIAS disporrà il distacco dei servizi erogati (energia elettrica, acqua, etc.) e potrà interdire l'accesso all'area.

9.3.1.3 Sospensioni a soffitto e strutture metalliche sospese

L'appendimento di qualsiasi carico con qualunque mezzo alle strutture portanti degli edifici in tutte le aree interne (box compresi) è tassativamente vietato.

9.3.1.4 Tendostrutture

Le strutture temporanee installate all'aperto dovranno essere dotate della seguente documentazione:

- Conformità alla norma europea EN 1090-1:2009/EC:2010 "Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio – Parte J: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali".

⁵ Per le modalità di corretto appendimento si rimanda alla Circolare M.I. prot. 1689 del 01.04.2011.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 31 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



NOTA : In forza di detta norma tutti i componenti metallici in acciaio ed alluminio per usi strutturali nell'industria delle costruzioni dovranno obbligatoriamente riportare la marcatura CE per poter essere immessi sul mercato come prodotti da costruzione.

- Conformità alla norma EN 13782-2015 – *Temporary structures – Tents – Safety*.
- Verifica statica dichiarata dal costruttore o da Professionista abilitato secondo le norme tecniche vigenti;
- Massima velocità del vento a cui la struttura, completa di teli laterali e di copertura, può resistere
- Dichiarazione di corretto montaggio (con particolare riferimento agli ancoraggi a terra)
- Certificazione di classificazione reazione al fuoco dei teli (vedere anche paragr. 11.2).

9.3.1.5 Dimensioni portali, archi ed americane aree esterne

Tutte le strutture temporanee (comunque realizzate) installate lungo la viabilità dei paddock (compresi i varchi di accesso alle aree recintate) e lungo tutti i viali dell'intera area Autodromo dovranno garantire al transito dei mezzi di soccorso una larghezza libera di 3,5 m ed un'altezza libera di 4 m.

9.4 FASI DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO

9.4.1 Norme generali

9.4.1.1 Assimilabilità ai cantieri temporanei o mobili (D.M. 22.07.2014)

Il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (GURI 8 agosto 2014), in attuazione dell'art. 88, comma 2 bis D.Lgs 81/08, ha esteso alle manifestazioni fieristiche la disciplina contenuta nel titolo IV del D.Lgs 81/08 relativo ai cantieri temporanei o mobili.

Pertanto tale disciplina si applica a tutte le attività di approntamento e smantellamento di strutture, tendostrutture o opere varie per manifestazioni temporanee, **ad eccezione di**;

- a) strutture con altezza inferiore a 6,50 m rispetto ad un piano stabile;
- b) allestimenti biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore inferiore a 100 m²;
- c) tendostrutture o opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto ad un piano stabile.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 32 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



Nei casi di esclusione elencati si applicano comunque le disposizioni contenute nell'art. 26 D.Lgs. 81/08.

9.4.1.2 Documenti assicurativi ed elenco maestranze

Le Aziende che operano per conto dell'Operatore nell'allestimento e smontaggio delle aree e/o strutture temporanee dovranno presentare entro 10 giorni dall'inizio della manifestazione/evento i seguenti documenti:

- a) Copia dell'ultimo cedolino di pagamento della polizza assicurativa RCT con massimale di 2.500.000,00 €;
- b) Elenco nominativo delle maestranze impiegate nell'area da allestire;
- c) Formula di consenso dei dipendenti ai sensi del D.Lgs. 196/03;

9.4.1.3 P.O.S.

Le aziende dovranno inoltre predisporre il *P.O.S. – Piano Operativo Sicurezza* nel quale sia valutato il rischio delle attività di allestimento e smontaggio nonché le misure di prevenzione e protezione adottate.

Detto documento dovrà essere tenuto a disposizione per l'intera fase di allestimento e smontaggio all'interno dell'area per eventuali controlli da parte delle Autorità competenti.

9.4.1.4 Ponteggi

Nel caso di utilizzo di ponteggi ausiliari alla installazione delle strutture l'Allestitore dovrà presentare i seguenti documenti:

- a) *Pi.M.U.S. – Piani di montaggio uso e smontaggio* predisposto ai sensi dell'art. 36 quater del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- b) Esecutivi del progetto del ponteggio con relativa relazione di calcolo a firma di Professionista iscritto all'Ordine degli Ingegner;
- c) A montaggio ultimato dovrà essere presentato il Certificato di idoneità statica redatto da Professionista che non sia intervenuto in fase di progettazione;
- d) Dichiarazione di corretto montaggio redatto, timbrato e firmato dal Titolare della ditta installatrice del ponteggi;

9.4.1.5 Lavori in quota

Per i lavori da eseguire in quota, le attrezzature idonee risultano essere i trabattelli, i ponteggi e le piattaforme aeree, che in qualunque caso devono rispettare quanto di seguito elencato.

Le principali misure di prevenzione per i lavori di allestimento degli stands sono:

Scale

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 33 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



1. Possono essere utilizzate solo per brevi ispezioni ed interventi.
2. Deve essere adoperata da una sola persona per volta;
3. Non deve essere collocata su porte o vicino ad esse ed in luoghi di passaggio;
4. Non deve essere appoggiata a parti mobili, instabili, fragili, a linee elettriche o ad altri elementi che costituiscano pericolo.

Trabattelli

1. Devono essere forniti e montati come previsto dalle vigenti normative;
2. Il lavoratore durante il montaggio ed utilizzo dello stesso deve essere assicurato obbligatoriamente con cintura di sicurezza;
3. Durante l'utilizzo devono essere utilizzati gli stabilizzatori e bloccate le ruote.

L'uso di mezzi non idonei comporta una violazione dell'Art. 35 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni punibile con arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 1.000,00 a 4.500,00 €.

9.4.2 Obblighi

Nell'allestimento delle aree e delle strutture l'Allestitore ha l'obbligo di:

- prendere visione del *DUVRI Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti* D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della manifestazione/evento disponibile anche sul sito www.monzanel.it;
- rispettare rigorosamente quanto previsto dalla legislazione in merito alle misure antinfortunistiche ed in particolare il D.Lgs. 303/56 ed il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dotare tutti gli addetti dei dispositivi di sicurezza individuale (D. P. I.) durante tutte le fasi di allestimento e smontaggio;
- esibire sempre in maniera visibile tesserino/badge corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, il numero matricola aziendale e l'indicazione della Ditta di appartenenza come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- lasciare visibili ed accessibili frontalmente sia gli idranti sia ogni forma di presidio anti incendio e la relativa segnaletica;
- lasciare visibili ed agibili, anche in orario notturno, i punti di erogazione di energia elettrica, le cassette di derivazione telefonica, i pozzetti idrici ed ogni altro servizio tecnico;
- lasciare liberi gli ascensori ed i montacarichi, i varchi ed i passi carrabili;
- evitare ogni ingombro o sporgenza che possa rendere, anche parzialmente, inagibili le uscite sicurezza, le aree di transito e le vie di fuga;
- gestire e mantenere gli spazi affidati in modo sicuro, efficiente, pulito, secondo le normative vigenti e conservarli in buono stato d'uso con particolare riguardo all'area di lavoro;



- nel caso in cui vengano impiegati lavoratori extracomunitari, impiegare solo personale in regola con le Leggi sull'immigrazione e sui permessi di soggiorno;
- i minori di 15 anni d'età possono accedere alle aree di lavoro solo nei casi previsti dalla Legge;
- tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate devono essere idonei all'uso al quale sono destinati, dotati dei requisiti di sicurezza imposti dalla normativa vigente ed utilizzati da personale opportunamente formato e informato;
- contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnata, indicata mediante nastri adesivi o segni a pavimento;
- utilizzare per la protezione del pavimento in moquette solo ed esclusivamente fogli di polietilene trasparente;
- posizionare i materiali di scarto prodotti dall'attività, sia in fase di allestimento che smontaggio, negli appositi cassonetti o containers predisposti da SIAS seguendo le procedure di raccolta di cui al cap. 13;
- contrassegnare, con apposite etichette riportanti la ragione sociale della ditta allestitrice/espositrice, eventuali latte di colore o solventi utilizzati durante la fase di allestimento.

9.4.3 Divieti

Nell'allestimento e nello smontaggio delle aree e delle strutture all'Allestitore è fatto divieto di:

- occupare, anche momentaneamente, le corsie di passaggio e/o aree non assegnate con qualsiasi tipo di materiale e/o mezzi;
- effettuare scavi o modifiche dell'assetto generale delle aree interne ed esterne;
- applicare carichi alle strutture preallestite da SIAS ed alle aree (pareti, palificazioni per illuminazione, blindosbarre, anche se trattasi di leggeri manifesti, cavi, pannelli, stendardi) se non specificatamente autorizzato per iscritto da SIAS;
- bucare, infiggere chiodi e/o viti alle strutture fornite da SIAS e su qualsiasi superficie interna ed esterna degli edifici, delle tendostrutture e delle infrastrutture;
- movimentare e/o spostare anche parzialmente le strutture preallestite fornite da SIAS senza specifica autorizzazione scritta;
- modificare/manomettere gli impianti elettrici forniti da SIAS e/o spostare i singoli componenti nonché effettuare collegamenti diretti a tali circuiti. Ogni modifica che si rendesse necessaria deve essere realizzata dal personale di SIAS. L'inosservanza di tali

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 35 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



divieti comporterà l'annullamento delle certificazioni di conformità ed il conseguente blocco dell'erogazione elettrica;

- esporre bandiere tese mediante contrappesi;
- lasciare carichi sospesi su braccia di gru, sollevatori, etc. (sia durante le fasi di allestimento e smontaggio sia al di fuori di esse);
- verniciare, a mano o a spruzzo, le strutture all'interno delle aree degli edifici sia con vernici e/o smalti, sia con idropitture lavabili; inoltre non è consentito all'interno delle aree degli edifici sottoporre i materiali a trattamento di ignifugazione ;
- eseguire all'interno delle aree degli edifici lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura ed usare fiamme libere;
- spargere sul pavimento delle aree interne, delle aree esterne e delle tendostrutture nafta, benzina, prodotti chimici, solventi che possono provocare il disfacimento o l'alterazione del pavimento stesso;
- imbrattare con vernici, colla od altro i pavimenti, le pareti, attrezzature e strutture sia fisse che preallestite di proprietà di SIAS nonché apporre adesivi alle stesse (vedere paragr. 15.12);
- trascinare carichi pesanti, percuotere il pavimento con corpi contundenti, circolare nelle aree esterne nonché in quelle interne degli edifici e delle tendostrutture con veicoli privi di ruote gommate e che comunque possano incidere il pavimento;
- sovraccaricare le pavimentazioni con carico distribuito superiore a 5000 N/m^2 ; nel caso di carichi concentrati, l'Allestitore è tenuto a mettere in atto (a propria cura e spese) tutti quegli accorgimenti idonei a ripartire il carico su una superficie del pavimento sufficientemente ampia tale da non superare i limiti suddetti e non arrecare danni alla pavimentazione;

9.4.4 Orari

Salva diversa indicazione della SIAS, le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture e delle aree dovranno svolgersi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 in presenza delle maestranze SIAS.

9.4.5 Norme costruttive

Ferme restando le prescrizioni riportate nei capitoli specialistici è necessario attenersi alle seguenti regole:

- utilizzare materiali conformi alle Leggi vigenti in materia;

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 36 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



- all'interno delle sale di ospitalità e nel connettivo degli edifici nonché nei box utilizzare, per il fissaggio temporaneo a pavimento di rivestimenti, quali moquette, linoleum, parquet o similari, è consentito esclusivamente l'uso di nastri biadesivi di facile asportazione, che non lascino residui sulla pavimentazione;
- eventuali elementi di arredo o pareti realizzate con vetri o specchi dovranno essere adeguatamente segnalati e protette dagli urti. Potrà essere utilizzato soltanto vetro di sicurezza (temprato o accoppiato), che dovrà essere segnalato con specifiche scritte o etichette autoadesive. Nel caso in cui tale materiale risulti a diretto contatto con il pubblico e senza protezione alcuna, devono essere prodotti:
 - certificato attestante che si tratti di vetro stratificato di sicurezza in conformità alle Norme UNI 7172;
 - dichiarazione di montaggio a regola d'arte;
- prevedere nelle aree "chiusure" allestite all'aperto almeno un'uscita di sicurezza ogni 100 m² verso un "luogo sicuro" indicando il percorso d'esodo;
- dotare gli ingressi/uscite dell'area o di parti di essa, di porte o varchi di larghezza minima 120 cm ed altezza non inferiore a 220 cm, dotati di indicatori funzionanti ad energia autonoma; in caso di presenza di porte l'apertura dovrà essere a semplice spinta nel senso di esodo;
- nel caso di allestimenti provvisti di pedana accessibile al pubblico con superfici superiori ai 32 m² si dovranno predisporre oltre a gradini (alzata massima consentita 0,16 m con tolleranza per inserimento rampa di 3 cm) anche rampe aventi larghezza minima di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote e di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone. La pendenza delle rampe non deve superare il 5%. Gradini o scivoli non devono ingombrare i percorsi del pubblico in corsia; gli angoli della pedana dovranno essere arrotondanti o protetti ed il perimetro dovrà essere chiuso con possibilità di ispezione per ogni lato. Gli angoli delle pedane presenti negli incroci delle corsie devono essere protetti per impedire l'inciampo da parte del pubblico. Per eventuali specifiche si vedano gli artt. 8.1.10 e 8.1.11 del Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/1989. Nel caso di allestimenti provvisti di pedana con superfici inferiori a 32 m² è fatto obbligo di installare una rampa mobile. Le pedane devono garantire una portata di 5 kN/m² (510 kg/m²) di sovraccarico, oltre ai carichi indotti da eventuali macchine o apparecchiature installate. Dovrà essere disponibile in loco, a disposizione degli organi preposti al controllo, il



documento del collaudo statico, firmato da professionista abilitato, delle pedane di altezza superiore a 0,30 m, se accessibili al pubblico;

- sono vietati velari e controsoffitti continui ciechi;
- è ammessa la formazione di controsoffitti costituiti da:
 - tessuti a rete con maglia minima pari a 20x20 mm ben tesati;
 - legno, metallo, gesso, etc.

Per la realizzazione di aperture per l'evacuazione dei fumi in caso di incendio, per un totale di 1/100 della superficie dell'area assegnata. Tali aperture potranno essere di dimensioni comprese tra 0.25 m² e 0.30 m² ed essere distribuite uniformemente su tutta l'area.

Nelle aree di ospitalità degli edifici l'installazione sarà possibile esclusivamente in quelle zone del controsoffitto ove non sono posizionati i terminali di climatizzazione ed i rivelatori di incendio.

Ogni soluzione costruttiva dovrà in ogni caso rispettare le prescrizioni di Prevenzione Incendi (vedere cap. 11).

- L'installazione di insegne luminose deve essere eseguita in conformità alla normativa elettrica in vigore (vedere paragr. 12.1.2.5).

9.5 GESTIONE DELLE AREE DURANTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI

9.5.1 Messa a disposizione delle aree

Le aree sono rese disponibili per gli Operatori secondo gli orari della manifestazione o evento.

Gli Operatori devono porre la massima attenzione sui materiali, beni ed oggetti di loro appartenenza e mantenere una costante presenza del personale all'interno dell'area, in particolare alla vigilia della manifestazione, fino all'orario definitivo di chiusura della manifestazione o evento. In particolare, gli oggetti preziosi o di particolare valore, se non rimossi per gli orari di chiusura, devono essere riposti in bacheche chiuse ed adeguatamente fissate a pareti, ripiani, tavoli o simili.

È vietata la permanenza all'interno delle aree durante l'orario di chiusura delle stesse.

9.5.2 Somministrazione di alimenti e bevande

9.5.2.1 Regolamentazioni e permessi

In accordo alla normativa dello Stato (Legge 287/91) ed al Testo Unico in materia di Commercio e Fiere 6/2010 (artt. 61 -80) delle Regione Lombardia , così come modificato dalla Legge Regionale 3/2011 per **attività di somministrazione** si intende la **vendita al pubblico di alimenti e bevande**, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, per il consumo sul posto, in locali o in aree aperte al pubblico, attrezzate, ad esempio, con tavoli e sedie in modo da consentirne la permanenza e con l'utilizzo di

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 38 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



stoviglie (piatti, posate, bicchieri, ecc.) di qualsiasi materiale ritenuto idoneo dalle leggi sanitarie vigenti.

Tutti gli Operatori che desiderano organizzare un servizio di somministrazione di alimenti o bevande, inclusa eventualmente anche la produzione, devono pertanto presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA ex DIAP) ai sensi delle L.R. 1/2007 e 33/2009, delle DGR 4502/2007, 6919/2008 e 8547/2008 e del D.L. 78/2010, presso il portale SUAP – impresainungiorno – Comune di Monza.

Sono esentati dagli obblighi di legge sopracitati le attività di ristorazione ad esclusivo servizio degli ospiti delle aree gestite dall'Operatore.

Qualora l' Operatore affidi ad una società di catering il servizio, è ritenuto direttamente responsabile in ordine alle autorizzazioni/certificazioni che la società di catering è tenuta ad avere ai sensi di legge per l'espletamento del servizio.

9.5.2.2 Rilascio pass per ingresso e utilizzo parcheggi

L'Organizzatore o l'Operatore provvederà, mediante comunicazione scritta, ad accreditare la propria società di catering presso SIAS.

Per ottenere i pass di servizio, la società di catering dovrà presentare a SIAS copia della SCIA e delle autorizzazioni previste ai sensi di legge per l'espletamento del servizio.

Agli ambulanti (qualora non in possesso di pass con validità annuale) si applica la stessa procedura per il rilascio dei pass di servizio.

9.5.3 Norme per la pubblicità – Eventi particolari

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intendano effettuare pubblicità o azioni promozionali all'interno dell'area Autodromo.

L'Operatore ha facoltà di svolgere azione commerciale all'interno della propria area soltanto per la propria Ditta e le sue rappresentate.

Per effettuare pubblicità ambulante nelle corsie, nei viali, o per distribuire oggetti che costituiscano veicolo di pubblicità, è necessaria una preventiva autorizzazione della SIAS.

In ogni caso, è vietato l'utilizzo di pattini per la circolazione lungo i viali ed all'interno dei parcheggi e dei paddock, ai sensi del D.Lgs. del 30.4.92 n. 285.

Eventuali presenze di "personalità" o l'organizzazione di altri eventi che possano determinare concentrazioni di pubblico che eccedano le normali condizioni d'uso delle aree devono essere preventivamente segnalate a SIAS per il necessario coordinamento.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 39 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



In tali casi l'Operatore è obbligato a presentare a SIAS un dettagliato programma dell'evento indicando, in particolare, le misure di sicurezza che intende adottare o concordandole con SIAS stessa qualora essa abbia in carico l'organizzazione dei servizi di sicurezza.

9.5.4 Diffusione sonora e proiezioni

Trasmissioni sonore ed ogni genere di richiamo fonico, nonché l'uso di apparecchi audiovisivi, radiofonici e/o televisivi, compresi quelli incorporati nei mobili, se non espressamente vietati o specificati da SIAS, sono consentiti, purché il volume degli apparecchi sia mantenuto basso e comunque non rechi disturbo alle aree adiacenti.

Nel caso l'Operatore intenda esercire un impianto di diffusione sonora, idoneo a propagare il segnale acustico oltre i normali valori, dovranno essere adottati accorgimenti tali da non superare i limiti sotto specificati:

- Il livello differenziale di rumore, cioè la differenza tra il livello di rumore ambientale " L_a " e quello di rumore residuo " L_r " (ottenuto dalla misura del livello di rumore escludendo le specifiche sorgenti disturbanti), misurato a 1 m dal filo dell'area emittente ed a 1,5 m dal pavimento, non deve superare 5 dB(A) come livello continuo equivalente di pressione sonora " L_{eq} ";
- In ogni caso, il valore massimo ambientale non deve superare 85 dB(A) come L_{eq} ;
- Sulle misure si applica un incremento pari a 3 dB(A) per ogni componente impulsiva, tonale o di bassa frequenza (fra 20 Hz e 200 Hz), eventualmente riconosciuta durante il rilievo;
- Nel caso di dichiarata persistenza del rumore (nell'arco della giornata espositiva) per una durata non superiore ad un'ora, il valore del rumore ambientale misurato è diminuito di 3 dB(A); qualora la durata sia inferiore a 15 minuti, esso è diminuito di 5 dB(A).

L'Organizzatore / Operatore si obbliga a richiedere, se ciò risultasse necessario, il "*permesso spettacoli*" da parte della S.I.A.E. per eventuali proiezioni di film o diapositive ovvero di trasmissioni sonore o sottofondi musicali nel corso dell'evento, nonché ad effettuare a propria cura e spese il relativo pagamento anticipato dei diritti dovuti.

Qualora l'Organizzatore / Operatore fosse intenzionato a riprodurre e diffondere registrazioni musicali su qualsiasi supporto (CD, DVD, cassette audio e video, hard disk, server, etc.) dovrà altresì provvedere ad assolvere i diritti spettanti, ai sensi degli Art. 72 e 73 L. n. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni, direttamente ai produttori fonografici o a SCF – Società Consortile Fonografici S.p.A, via Leone XIII, 14, Milano.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 40 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



In ogni caso l'Organizzatore / Operatore tiene indenne e manleva SIAS da qualunque richiesta di pagamento dovesse pervenire alle stesse da parte della S.I.A.E. o da parte di SCF – Società Consortile Fonografici S.p.A.

Per maggiori informazioni sugli adempimenti autorizzativi rivolgersi a:

S.I.A.E. – Via F. Cavallotti n. 18 – 20900 MONZA– Tel. 0392326323 – fax 0399462275

monza.milano@siae.it www.siaemonza.it

9.5.5 Divieti generici

Durante lo svolgimento della manifestazione od evento valgono i seguenti divieti:

- distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, etc.) al di fuori della propria area salve particolari deroghe concesse da SIAS;
- usare il marchio e/o il logo di SIAS – Autodromo Nazionale Monza;
- provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento delle manifestazioni, pena l'immediata esclusione dalla manifestazione;
- svolgere nell'area Autodromo propaganda politica sotto qualsiasi forma;

9.6 VIGILANZA GENERALE

SIAS provvede, nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna delle aree impegnate per le manifestazioni, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti esposti nelle aree degli edifici e comunque giacenti all'interno dell'area Autodromo. La custodia e la sorveglianza delle aree resta comunque in capo ai rispettivi Operatori, per l'intero orario di apertura delle aree, sia durante lo svolgimento della manifestazione, sia nella fase di allestimento e smontaggio.

Si raccomanda pertanto a tutti gli Operatori di prestare la massima sorveglianza a tutti i propri beni.

L'estensione del servizio di vigilanza su particolari aree ed in particolari orari potrà essere richiesto dall'Operatore a SIAS, previo compenso.

9.7 VIDEOSORVEGLIANZA

Presso l'Autodromo sono presenti impianti di video sorveglianza.

Si ritiene necessario l'utilizzo del sistema di video sorveglianza per le seguenti ragioni:

- di sicurezza per le persone fisiche durante le manifestazioni ;
- di tutela del patrimonio di SIAS vista la grande estensione dell'impianto;
- di tutela del patrimonio degli espositori durante le ore notturne nei periodi di manifestazioni ;

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 41 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



- di sicurezza fisica durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle aree e delle attrezzature in genere nei periodi prima e dopo le manifestazioni;
- generali di prevenzione di accessi non autorizzati al perimetro dei paddock e degli edifici.

Il trattamento dei dati attraverso video sorveglianza avrà l'esclusiva finalità espressa nel paragrafo 9.6. Il trattamento avverrà secondo correttezza, per scopi determinati (finalità di sicurezza, tutela del patrimonio aziendale, controllo degli accessi non consentiti) e legittimi (ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 e P.G.P. 8.04.2010). Tali concetti vengono esplicitati agli interessati mediante l'affissione di opportune informative. Viene inoltre espressamente rispettato l'art. 4 L 300/70 (Statuto dei Lavoratori). SIAS s'impegna a rispettare il principio di necessità del trattamento.

Vengono, quindi, esclusi usi superflui ed evitate eccessive ridondanze.

Le immagini registrate non sono direttamente visibili a terzi.

La conservazione delle immagini è definita nel tempo utile per l'ottenimento del risultato, salvo i casi di prolungamento previsti dal Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 Aprile 2010 e saranno conservate oltre a tale periodo solo se si verificheranno illeciti o in seguito ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Il sistema contenente le registrazioni è accessibile solo dalle persone autorizzate ed è dotato delle misure minime di sicurezza previsto dal D.Lgs. 196/03.

Come previsto dal punto 3.1 del Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 Aprile 2010, sono apposti, in posizione chiaramente visibile presso i luoghi di ripresa o nelle loro immediate vicinanze, adeguati cartelli con le informazioni:

- *Area sottoposta a videosorveglianza*
- *I dati raccolti saranno utilizzati per ragioni di sicurezza e controllo accessi*
- *Non saranno utilizzati per finalità diverse.*

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 42 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



10 DISPOSIZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

10.1 NORME GENERALI

Chiunque, a qualunque titolo, accede all'area Autodromo è tenuto ad osservare le leggi ed i regolamenti di Pubblica Sicurezza.

SIAS mantiene permanentemente costituito il "Servizio di Protezione e Prevenzione" composto da tecnici qualificati, incaricati di accertare la rispondenza di strutture e manufatti e di impianti alle norme di legge ed in particolare a quelle sugli infortuni sul lavoro, a quelle generali sugli impianti elettrici, alle prescrizioni della "Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo".

Il "Servizio di Protezione e Prevenzione", che potrà agire anche direttamente con sopralluoghi alle aree, ha facoltà di prelevare campioni dei materiali di allestimento, di far asportare dall'area materiali infiammabili o comunque ritenuti pericolosi e può imporre qualunque altra misura ritenuta utile ai fini della sicurezza generale.

Gli Operatori sono obbligati a porre rimedio, con gli opportuni accorgimenti, alle anomalie segnalate dal "Servizio di Protezione e Prevenzione" per la sicurezza e l'eliminazione delle situazioni di pericolo .

L'Operatore, dovrà consentire tutte le ispezioni e fornire ogni informazione e documento quale certificati di ignifugazione, schemi e caratteristiche degli impianti etc.

La costituzione ed il funzionamento del "Servizio di Protezione e Prevenzione" predetto è fatta come misura prudenziale e collaborativa da parte di SIAS, ma non può ovviamente coinvolgere la responsabilità diretta della stessa per la mancata osservanza da parte degli Espositori di norme di legge e di altre vigenti disposizioni.

Gli Operatori, gli Allestitori o chiunque acceda all'interno dell'area Autodromo hanno l'obbligo di segnalare a SIAS eventuali situazioni o attrezzature che potrebbero essere causa di rischio per l'igiene e la sicurezza delle persone.

In relazione al caso specifico verranno quindi concordate misure tecniche particolari al fine di eliminare tale rischio.

A tale scopo, si ricorda che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate ed idonee ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro.

10.2 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Organizzatore, l'Espositore e l'Allestitore sono tenuti ad osservare e a far osservare alle imprese da loro incaricate le leggi e i regolamenti di pubblica sicurezza nonché l'intero sistema normativo e

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 43 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



regolamentare vigente in materia di tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione incendi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano qui di seguito, le principali norme in materia:

- sicurezza, salute e ambiente contenute nel Decr. Legislativo n. 81/2008;
- prevenzione incendi contenute nel D.M. 10.03.1998;
- D.M. 37/08
- norme tecniche per le costruzioni contenute nel D.M. 14.01.2008.

In particolare si ricorda l'obbligo per tutti i soggetti, che operano per conto dell'Operatore in regime di appalto e subappalto, di munire le proprie maestranze del tesserino di riconoscimento di cui agli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del DLgs 81/08.

L'inosservanza delle norme appena richiamate comporta l'interruzione dei servizi messi a disposizione dello spazio assegnato.

SIAS non si assume alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze che dovessero derivare da tale inosservanza, responsabilità che va posta a carico dell'espositore e delle imprese da questo incaricate.

10.3 RESPONSABILITÀ DELL' OPERATORE

Ai sensi dell'art. 2049 c.c. l'Organizzatore e l'Operatore si assumono la responsabilità per tutti i fatti pregiudizievoli arrecati a cose e/o persone, all'interno dell'area Autodromo, da chiunque e in qualunque modo cagionati, in relazione alle attività svolte per suo conto e/o nel suo interesse nelle fasi di montaggio, svolgimento e smontaggio della manifestazione fieristica e si impegna espressamente a risarcire tutti i danni diretti e indiretti che ne dovessero derivare, manlevando SIAS da qualunque responsabilità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2050, l'Allestitore e gli appaltatori sono responsabili in via esclusiva per tutti i fatti pregiudizievoli arrecati a cose e/o persone, all'interno dell'area Autodromo nell'esercizio delle proprie attività e per i fatti pregiudizievoli arrecati ai propri dipendenti in conseguenza della mancata osservanza delle norme di sicurezza.

10.4 INOSSERVANZA AGLI OBBLIGHI DI LEGGE SU SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE INCENDI

Premesso che:

- nel momento in cui l'Organizzatore o l'Operatore stipula il contratto per l'acquisizione temporanea dell'area diventa, secondo la previsione normativa vigente, l'unico titolare degli obblighi di sicurezza per tutte le attività che vengono svolte all'interno dello spazio, sia nei confronti dei

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 44 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



soggetti che svolgono dette attività, sia nei confronti dei terzi che, a qualunque titolo, si trovano all'interno dello spazio stesso;

- l'inosservanza di obblighi e/o divieti posti da SIAS, da parte dell'Operatore e/o di soggetti che si trovano all'interno di uno spazio espositivo, può mettere in pericolo o pregiudicare la sicurezza e/o la salute di persone e/o l'integrità di beni che si trovano in spazi di competenza di altri Operatori o in luoghi di utilizzo comune all'interno dell'area Autodromo;
- SIAS, sulle aree e sui luoghi di utilizzo comune da parte degli Operatori, dei visitatori e dei terzi che a qualunque titolo si trovino a transitare, mantiene permanentemente attivo un servizio di vigilanza affidato a tecnici qualificati con il compito di far rispettare gli obblighi di legge e i divieti posti da SIAS;

Tutto ciò premesso, senza che ciò possa in qualunque modo costituire ingerenza di SIAS nell'attività svolta all'interno delle aree, né possa far venir meno in qualsiasi modo o misura gli obblighi di sicurezza previsti dal sistema normativo vigente a carico dei soggetti che operano all'interno delle aree, qualora gli addetti al Servizio Vigilanza, sopra citati, dovessero riscontrare violazioni alle anzidette disposizioni che mettano in pericolo o compromettano la sicurezza e/o la salute di persone e/o l'integrità di beni che si trovano in aree di competenza di altri Operatori o in luoghi di utilizzo comune, possono inibire i comportamenti contrari alla legge o alle disposizioni di SIAS.

L'Operatore è responsabile della conformità alle norme e regolamenti vigenti di tutto quanto realizzato nella area assegnatagli in ordine ad allestimenti, strutture, impianti e materiali adoperati o esposti.

10.5 OBBLIGHI E DIVIETI

Durante l'allestimento e lo smontaggio delle aree e durante lo svolgimento della manifestazione od evento valgono le seguenti prescrizioni:

- è vietato effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da SIAS allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, telefono, etc.);
- è vietato tendere o posare supporti preposti all'erogazione di servizi tecnici a pavimento o in quota lungo le vie di attraversamento;
- è fatto obbligo di provvedere all'immediato sgombero degli imballaggi dalle aree e dai corridoi, che possono essere utilizzati solo temporaneamente per il carico/scarico dei materiali d'allestimento. Comunque, tale occupazione temporanea deve essere sempre effettuata in modo ordinato, evitando di rendere completamente inagibili le corsie stesse. SIAS si riserva di intervenire in caso di inadempienza con costi a carico dell'Operatore;
- alla fine di ogni giornata di ciascuna delle fasi di allestimento – manifestazione – smontaggio e comunque prima di lasciare l'area, l'Operatore deve sempre provvedere a:

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 45 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



- a. disinserire gli interruttori facenti parte del proprio impianto elettrico;
 - b. accertarsi che nell'area non rimangano materiali in ignizione;
 - c. lasciare accessibili tutti i locali, compresi quelli utilizzati a locali ufficio e salette riunioni, deposito o ripostiglio, per eventuali ispezioni degli Addetti del Servizio Sicurezza;
- le cassette di utenza e le derivazioni impiantistiche di qualsiasi tipo presenti all'interno dell'area, devono essere mantenute costantemente accessibili.

10.6 PROTEZIONE DA RADIAZIONI

10.6.1 Materiali radioattivi

L'uso di materie radioattive, anche se contenute in apparecchiature, è possibile solamente mediante approvazione speciale da parte di SIAS a condizione che l'Operatore ottenga preliminarmente (almeno 30 giorni prima della data dell'evento) il permesso dalle autorità competenti (Autorità Sanitarie, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambiente) in conformità con il D.Lgs. 81/2008, il D.Lgs. 230/95 e modifiche dal D.Lgs. 241/2000 e 257/2001.

Copia della denuncia e della eventuale altra documentazione deve essere tempestivamente trasmessa a SIAS.

10.6.2 Apparecchi X-Ray e radiazioni spurie

E' proibito introdurre nelle aree dell'Autodromo apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (macchine a raggi X). Sono fatte salve le apparecchiature per le quali sia trascurabile l'attività, la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni.

SIAS rilascerà autorizzazione solamente a seguito degli avvenuti adempimenti nei tempi e modi di cui al paragr. 10.6.1.

10.6.3 Apparecchi laser

Gli apparecchi laser facenti parte di un macchinario o di un'attrezzatura possono essere liberamente introdotti, a condizione che vengano accompagnate da una dichiarazione del costruttore conforme alle direttive applicabile del prodotto in riferimento ai marchi CE e dal D.Lgs 81/2008.

L'attrezzatura laser dovrà essere conforme alle norme seguenti: EN ISO 11553-1:2008; EN ISO 11553-2:2008; EN 12254; EN 60825-1:2007; EN 60825-4:2006.

10.6.4 Sistemi radio, apparecchi alta frequenza e campi elettromagnetici

Il funzionamento di macchinari o attrezzature ad alta frequenza, che può causare eventuali rischi di agenti fisici, è disciplinato dal D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 46 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



L'uso di sistemi cercapersone, apparecchi per conversazioni radio interne a due vie e per telecomandi deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ente per le Telecomunicazioni. Una copia dei documenti di approvazione rilasciati dall'Ente Normativo deve essere presentata all'Organizzatore attraverso i Formulari di Servizio.

Inoltre l'utilizzo di apparecchi ad alta frequenza e sistemi radio è permesso solamente qualora sia possibile accertare che uno spazio di frequenza sufficientemente ampio sia lasciato tra le frequenze/applicazioni da esse usate e quelle già in uso nell'area Autodromo.

Pertanto è necessario verificare preliminarmente tale condizione (anche a mezzo di posta elettronica) presso gli uffici SIAS (ufficio sportivo in caso di manifestazioni, ufficio tecnico in caso di eventi).

10.7 MACCHINARI IN MOVIMENTO

Solo eccezionalmente, previa autorizzazione scritta di SIAS, eventuali macchinari esposti potranno essere azionati sotto esclusiva responsabilità dell'Operatore ed a condizione che:

- non procurino disturbo alle aree vicine o ai Visitatori per rumori eccessivamente molesti, calore e vibrazioni;
- siano provvisti dei dispositivi di sicurezza conformi alle norme in materia di sicurezza e prevenzioni infortuni;
- l'Operatore adotti tutte le altre misure necessarie per la salvaguardia del personale, salvaguardia dell'immagine e della sicurezza delle aree confinanti, dei visitatori, del personale di servizio e delle infrastrutture.

È fatto comunque obbligo all'Operatore di assicurarsi che i macchinari siano equipaggiati con dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori e l'emissione di gas o liquidi. L'Operatore, inoltre è tenuto ad ottemperare alle verifiche e alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore al fine di ottenere dalle competenti Autorità i necessari nullaosta.

Sono tassativamente vietati i carichi sospesi.

Il "Servizio di Sicurezza e Controllo di SIAS" si riserva di impedire in qualsiasi istante il funzionamento delle macchine che possano compromettere la sicurezza generale o provocare alle persone un eccessivo disturbo.

10.8 MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI)

SIAS potrà concedere, a suo insindacabile giudizio, l'uso di aerei a pilotaggio remoto (APR e SAPR) a qualunque scopo impiegati (sportivo, ricreativo, riprese video, etc.) a condizione che vengano integralmente rispettate le prescrizioni di cui alla *Disposizione ENAC n° 32/DG* del 16.07.2015.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 47 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



In particolare il pilota dovrà essere in possesso di “Attestato di pilota” o di “Licenza di pilota” rilasciata da ENAC.

In ogni caso l'utilizzo di tali mezzi è assolutamente vietato:

- ad aerei aventi massa operativa al decollo superiore a 25 kg;
- in concomitanza con attività di pista (anche in caso di test privati);
- sopra aree con stazionamento di pubblico.

L'unica modalità operativa di volo concessa è in Visual Line of Sight (VLOS) : operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

10.9 STRUTTURE GONFIABILI

10.9.1 Norme generali

E' vietato esporre nelle aree coperte e scoperte palloni aerostatici e strutture gonfiabili o similari privi di marcatura CE. Dette attrezzature dovranno avere una pressione di gonfiaggio inferiore al limite di 0,5 bar previsto dalla UNI 10316/94.

Per quanto riguarda la reazione al fuoco dei teli essi dovranno rispondere alle caratteristiche di cui UNI 8456, 9174, 9176 e 9177 (non inferiore alla classe 2).

10.9.2 Archi gonfiabili

Gli archi gonfiabili dovranno essere dotati di certificato di conformità secondo EN 14960.

I teli dovranno essere conformi alla UNI 9177 (classe 2).

10.9.3 Giochi gonfiabili

Gli archi gonfiabili dovranno essere dotati di certificato di conformità secondo EN 14960, dovranno avere targhetta identificativa ed essere dotati di manuale di uso e manutenzione.

Le vernici ed i tessuti utilizzati dovranno essere atossici.

Dovranno avere almeno n. 6 punti di ancoraggio a terra.

Salvo diversa indicazione del Costruttore essi dovranno essere sgonfiati in condizioni di vento avente velocità maggiore di 38 km/h.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 48 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



10.10 SPETTACOLI VIAGGIANTI

10.10.1 Normativa di riferimento

L'installazione temporanea di attrazioni e spettacoli viaggianti è regolata da:

- D.M. 18.05.2007 “ *Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*”
- Legge 18.03.1968 n° 337 “ *Elenco attività spettacolari*”

10.10.2 Autorizzazioni

L'esercizio di tali attività sarà permesso da SIAS solamente in presenza di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune di Monza.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata mediante la presentazione (al Comune di Monza) dei seguenti documenti:

- Licenza/autorizzazione del titolare dell'attività
- Codice identificativo dell'attrazione
- Log book
- Visura camerale dell'impresa
- Verifica annuale e certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato
- Assicurazione contro i rischi
- Copia carta d'identità del titolare
- Dichiarazione autocertificata antimafia del titolare (ai sensi del DPR 445/2000)
- Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del TULPS.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 49 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



11 PREVENZIONE INCENDI

11.1 OBBLIGHI E DIVIETI

Durante lo svolgimento della manifestazione o evento l'Operatore dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

11.1.1 Misure per l'esodo

Le vie di esodo devono essere tenute sempre sgombre;

Le porte che danno sulle vie di esodo si devono aprire dall'interno verso l'esterno;

Le vie di esodo, le porte di uscita e le scale non devono essere coperte o nascoste da elementi sospesi e comunque devono essere sempre identificabili ed accessibili; inoltre è vietato ridurne la larghezza utile con arredi, insegne, arredi floreali od altro;

I corridoi degli edifici e delle aree esterne non devono mai essere ristretti da oggetti riposti e/o sporgenti dalle aree;

11.1.2 Fiamme libere

È fatto divieto utilizzare fiamme libere all'interno delle aree degli edifici.

In particolare si ribadisce il divieto assoluto all'utilizzo di cucine/fornelli o altre apparecchiature alimentate a gas all'interno delle aree degli edifici ; per quanto riguarda le aree esterne si rimanda al paragr. 11.3.

11.1.3 Estintori

Si applica la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e il DM 10/03/1998 – *Criteri generali per la sicurezza antincendio e la gestione delle Emergenze sui luoghi di lavoro*).

Nelle aree esterne (Paddock 1 e 2) è obbligatorio per ogni Operatore installare nella propria area, in posizione ben visibile ed accessibile, ed adeguatamente segnalata, estintori omologati, in ragione di 1 ogni 50 m² di superficie o frazione di essa.

Aree a rischio specifico (cucine a gas e depositi carburanti) dovranno prevedere le dotazioni riportate nei rispettivi paragrafi (paragr. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** , 11.3.3, 11.4).

La capacità estinguente dell'estintore sarà non inferiore a 34A-233B-C, fatte salve le specificità dei rischi presenti nell'area, valutate dall'Operatore, che potranno prescrivere altre prestazioni.

Gli estintori dovranno essere già stati sottoposti a sorveglianza, controllo e revisione programmata in accordo alla norma UNI 9994-1:2013.



Per quanto riguarda le aree interne agli edifici si precisa che esse sono dotate di estintori portatili (vedere parag. 8.4) il cui posizionamento non potrà essere modificato dall'Operatore.

11.1.4 Autovetture e motori endotermici

È vietato introdurre all'interno degli edifici macchinari o veicoli con serbatoi anche parzialmente pieni di carburante (fa eccezione la zona box regolata diversamente). Inoltre si dovranno scollegare le connessioni alla batteria.

11.1.5 Sostanze pericolose

È vietato introdurre nelle aree Autodromo materiali esplosivi, detonanti, asfissianti, infiammabili, sostanze caustiche o corrosive, velenose o irritanti e comunque pericolosi, senza le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti e la preventiva eventuale autorizzazione da parte di SIAS.

11.1.6 Gas compressi e liquefatti

All'interno dei box è consentito l'uso di gas tecnici compressi inerti (azoto, argon, CO₂, etc.) alle seguenti condizioni:

- Le bombole devono essere mantenute a ½ della pressione massima di funzionamento;
- Le bombole devono essere mantenute lontane da fonti di calore e in un'area ventilata;
- Le bombole devono essere mantenute in posizione verticale e solidamente assicurate in modo da non cadere.

E' vietato introdurre ed usare gas combustibili.

All'interno degli aree degli edifici è vietato introdurre ogni genere di gas compresso o liquefatto (anche se inerte).

Per le aree all'aperto vedere paragr. 11.3.

11.1.7 Depositi temporanei

E' vietato conservare nelle aree interne degli edifici imballaggi vuoti, stampati e materiale pubblicitario in misura eccedente il normale fabbisogno giornaliero.

11.1.8 Apparecchiature con resistenze elettriche

All'interno delle aree degli edifici è vietato utilizzare fornelli, stufe elettriche a resistenza od altri apparecchi elettrici ad incandescenza.

11.1.9 Divieto di fumare

E' vietato fumare all'interno dei box, delle aree degli edifici e nelle aree esterne a rischio specifico opportunamente segnalate.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 51 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



11.1.10 Idranti, naspi ed attacchi autopompa VVF

Ai sensi dell'art. 451 del Codice Penale rendere inservibile un mezzo destinato all'estinzione di un incendio è un reato penale.

Gli idranti, i naspi, gli attacchi autopompa e gli estintori devono quindi essere costantemente visibili ed immediatamente utilizzabili.

11.2 ALLESTIMENTI TEMPORANEI

11.2.1 Normative di riferimento

L'attività svolta all'interno dell'area Autodromo ricade nel Decreto Ministeriale del 19/08/1996 come modificato dal Decreto Ministeriale del 6/03/2001 – *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.”*

Si riporta uno stralcio delle prescrizioni ivi contenute per quanto riguarda l'impiego dei materiali:

- a. *negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo, e' consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;*
- b. *in tutti gli altri ambienti e' consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;*
- c. *i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;*
- d. *le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;*
- e. *i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non superiore a 2;*
- f. *i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;*
- g. *i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), e' consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e di materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione*



al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

- h. i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministero degli Interni 26 giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);*
- i. qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimento automatico, può consentirsi l'impiego di materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, controsoffitti e materiali di rivestimento posti non in aderenza per i quali e' ammessa esclusivamente la classe 1, nonché delle poltrone e dei mobili imbottiti per i quali e' ammessa esclusivamente la classe 1 IM;*
- j. e' consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);*
- k. (omissis) il pavimento in legno può essere consentito purché stabilmente aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiali di classe 0;*
- l. e' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni;*
- m. i lucernari devono avere vetri retinati oppure costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purché di classe 1 di reazione al fuoco;*
- n. i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere incombustibili. E' consentita l'installazione di materiali isolanti combustibili all'interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.*

11.2.2 Precisazioni

Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento delle aree (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, ciellini, tende, moquette etc.) deve essere incombustibile, ignifugo all'origine o ignifugato (ai sensi delle norme sottoelencate e successive modifiche ed integrazioni):

- Circolare Ministero Interni n. 12 del 17.5.80;
- Decreto Ministero Interni 6.7.83 G.U. n. 201 del 23.7.83;
- D.M. 2.6.84 G.U. n. 234 del 25.8.84;
- D.M. 28.8.84 G.U. n. 246 del 6.9.84;

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 53 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



- Decreto Ministero degli Interni 15.3.2005 (G.U. n. 73 del 30.3.2005) e successive modifiche e/o integrazioni apportate dal D.M. del 16/02/2009 (G.U. n. 48 del 27.2.2009) e successive integrazioni e modificazioni.

Si precisa inoltre che:

1. I materiali devono essere omologati secondo le classi di reazione al fuoco sulla base delle prove di cui D.M. del 26.6.84 del Centro Studi ed Esperienze, M.I., Roma Capannelle o da Enti e Laboratori legalmente riconosciuti, con data non anteriore ad anni 1;
2. pareti, tendaggi, soffitti devono essere in classe non superiore a 1; fanno eccezione le tendostrutture installate nelle aree esterne i cui teli potranno essere di classe non superiore a 2;
3. i materiali utilizzati per realizzare eventuali soffitti o ciellini devono essere omologati in classe 1 provati a soffitto o come tendaggi senza gocciolamento;
4. i pavimenti devono essere di classe non superiore alla 2;
Nel caso in cui attraverso l'area si debba accedere alle uscite di sicurezza il materiale sul percorso deve essere di classe 0;
5. tutti i materiali di allestimento devono essere posti in opera in modo strettamente conforme a quanto prescritto nel loro certificato di omologazione;
6. i prodotti ignifuganti devono essere usati esclusivamente sui materiali ai quali si fa riferimento nei certificati di prova ministeriali o dei laboratori legalmente riconosciuti;
7. i materiali che devono essere trattati con prodotti ignifuganti devono subire il trattamento prima della loro introduzione nell'area Autodromo;
8. il trattamento di ignifugazione non può essere effettuato all'interno dell'area Autodromo e deve essere accompagnato da regolare certificato da cui risultino:
 - a) la ragione sociale dell'Allestitore ;
 - b) l'elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo;
 - c) la data dell'avvenuta ignifugazione;
 - d) la superficie trattata;
 - e) le caratteristiche principali del prodotto adoperato;
 - f) i dati anagrafici dell'esecutore e la firma;

A tale scopo l'Organizzatore, l'Allestitore o l'Operatore è tenuto a trasmettere a SIAS il Certificato di ignifugazione ed il rapporto di prova sui materiali che intende utilizzare, come meglio indicato nello specifico modulo *"Dichiarazione di corretta posa in opera dei*

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 54 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



materiali classificati ai fini della reazione al fuoco” successivamente al montaggio dell’allestimento e prima dell’inizio della manifestazione o evento.

9. tutti i materiali devono essere accompagnati dai certificati di prova che ne attestino l’omologazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), nonché da documentazioni ufficiali che ne comprovino l’acquisto;
10. è vietato l’uso di materiali plastici non omologati, tessuti in fibra sintetica non ignifugabili, vernici e pittura alla nitrocellulosa e ad olio, cannicci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o analoghi, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato di omologazione come precedentemente esposto.

11.2.3 Classi di reazione al fuoco dei materiali

Per comodità d’uso si riportano le tabelle delle classi di reazione al fuoco con le corrispondenze tra le classi italiane ed il sistema di classificazione europeo in base al D.M. del 15/03/2005 (G.U. n. 73 del 30.3.2005) e modifiche/integrazioni apportate al D.M. del 16/02/2009 (G.U. n. 48 del 27/02/2009).

11.2.3.1 Impiego generale

| IMPIEGO A PAVIMENTO | |
|---------------------|---|
| CLASSE ITALIANA | CLASSE EUROPEA |
| Classe 0 | A1 _{FL} |
| Classe 1 | (A2 _{FL} -s1), (A2 _{FL} -s2), (B _{FL} -s1), (B _{FL} -s2), (C _{FL} -s1) |
| Classe 2 | (C _{FL} -s2), (D _{FL} -s1) |
| Classe 3 | (D _{FL} -s2) |

| IMPIEGO A PARETE | |
|------------------|---|
| CLASSE ITALIANA | CLASSE EUROPEA |
| Classe 0 | A1 |
| Classe 1 | (A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2-s3,d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) |
| Classe 2 | (A2-s1, d2), (A2-s2,d2),(A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s3, d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3, d2), (C-s1, d0), (C-s2, d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1) |
| Classe 3 | (C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1,d2), (C-s2, d2), (C-s3, d2), (Ds1,d0), (D-s2, d0), (D-s1, d1),(D-s2,d1) |



| IMPIEGO A SOFFITTO | |
|--------------------|---|
| CLASSE ITALIANA | CLASSE EUROPEA |
| Classe 0 | A1 |
| Classe 1 | (A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2-s3,d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (Bs1,d0), (B-s2, d0), (B-s3, d0) |
| Classe 2 | (B-s1, d1), (B-s2,d1), (B-s3, d1),(C-s1, d0), (C-s2, d0) (C-s3, d0) |
| Classe 3 | (C-s1, d1), (C-s2, d1), (C-s3,d1), (D-s1, d0), (D-s2, d0) |

11.2.3.2 Impiego lungo le vie d'esodo

| CLASSE 1 | |
|-----------|---|
| PAVIMENTO | (A2 _{FL} -s1), (B _{FL} -s1), (C _{FL} -s1) |
| PARETE | (A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1, d1), |
| SOFFITTO | (A2-s1, d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0), |

11.2.4 Obblighi

L'Operatore (o Allestitore) deve in ogni caso ottemperare ad ogni prescrizione che la Commissione Provinciale di Vigilanza riterrà necessario impartire.

Ogni Operatore/Allestitore, unitamente al progetto di allestimento è tenuto a restituire debitamente compilato e nei tempi previsti il Modulo "Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco" con i previsti allegati.

La compilazione e restituzione del modulo non esonera l'Operatore quale unico responsabile dell'obbligo di:

- mantenere sempre nell'area allestita le documentazioni originali, comprovanti le caratteristiche dei materiali di allestimento utilizzati e l'avvenuto intervento di ignifugazione;
- compiere quanto necessario per ottenere o svolgere direttamente tutte le prestazioni e forniture indispensabili per garantire le condizioni di sicurezza dell'allestimento.

Le strutture all'aperto non dovranno avere elementi aggettanti verso le vie di transito dei veicoli ad altezza inferiore a 4,0 m.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 56 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



11.3 IMPIANTI A GAS

All'interno delle aree degli edifici non è ammessa l'installazione di impianti a gas.

In occasione di manifestazioni od eventi sono ammesse, esclusivamente nelle aree esterne, installazioni temporanee di apparecchi di cottura e di autonegozi, alimentate a gas a condizione di rispettare le prescrizioni di cui alle *Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi* del Ministero degli Interni - Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 12.03.2014 e della UNI TR 11426 (vedere paragr. 11.3.3).

11.3.1 Raccomandazioni tecniche

11.3.1.1 Campo di applicazione

Le raccomandazioni tecniche si applicano ai seguenti ambiti:

1. installazione e gestione di aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
2. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
3. installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (c.d. autonegozi).

11.3.1.2 Definizioni

- a. **area pubblica:** area a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;
- b. **luogo aperto al pubblico:** luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso;
- c. **allestimenti temporanei:** strutture, automezzi ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, in aree non ordinariamente adibite a tale attività;
- d. **veicolo (c.d. autonegozio) con impianto per la cottura di alimenti:** automezzo predisposto per il trasporto di persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori;
- e. **banco con impianto per la cottura di alimenti:** struttura di vendita dotata di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 57 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



11.3.1.3 Apparecchi alimentati a GPL

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura



2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1. devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a. apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
- b. apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
- c. apparecchi di cottura installati su autonegozi;
- d. altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

11.3.1.4 Autonegozi

Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A (vedere oltre) - *Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi*;
2. per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in modo inamovibile sul veicolo stesso:
 - a. la norma UNI EN 1949;
 - b. le prescrizioni particolari di cui all'Allegato A relativamente agli impianti di distribuzione del GPL;
3. le aree destinate alla sosta degli autonegozi devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
4. il posizionamento nei mercati degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
5. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 58 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;

6. il posizionamento degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL è vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti.

11.3.1.5 Banchi

Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle raccomandazioni tecniche, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

1. ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato B - Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;
2. le aree destinate all'installazione dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
3. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
4. la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
5. il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
6. eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;
7. gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186;

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 59 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



8. ogni banco deve essere dotato di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34 A 144B C.

11.3.1.6 Informazione e formazione degli addetti

1. Tutti I lavoratori dipendenti e non devono essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza;
2. Il personale addetto alla installazione e alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1. del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128;
3. L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'esercizio, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

11.3.1.7 Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio

A. Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL

- a. E' vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg;

NOTA: La SIAS ha predisposto un servizio di recapito a domicilio del rifornimento di bombole, che sarà operato a chiamata e con costi a carico dell'Operatore, con mezzo idoneo da un distributore autorizzato.⁶

- b. E' vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128;
- c. Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza;
- d. Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura;
- e. Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali che possano provocare cadute e ribaltamenti;

⁶ Vedere paragrafo 14

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 60 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



- f. È obbligatorio collocare le bombole in modo che non siano a contatto col pubblico, per esempio isolandole con transenne o barriere e/o appoggiandole ad una struttura solida;
- g. Le bombole devono essere installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né inclinate né rovesciate;
- h. Il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile;
- i. Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50°C per effetto di irraggiamento o per vicinanze a fonti di calore.

B. Ispezioni periodiche delle manichette e dei tubi flessibili per il GPL

Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza impressa sul tubo.

C. Manutenzione

a. Manutenzione programmata

Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

b. Manutenzione dei condotti di estrazione

I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.

c. Registro delle manutenzioni

Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione.

Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti.

D. Oli e grassi animali e vegetali

Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 61 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

11.3.2 Installazione di bombole a bordo di autonegozi – (allegato A)

11.3.2.1 Scopo e campo di applicazione

Le prescrizioni specificano i requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano gas di petrolio liquefatto (GPL) come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, a bordo di autonegozi.

Esse si applicano alle installazioni che alimentano detti apparecchi con la fase gassosa prelevata direttamente da bombole di GPL.

11.3.2.2 Principali termini e definizioni

- a. **bombola:** recipiente a pressione, ricaricabile e trasportabile, di capacità geometrica non maggiore di 150 litri⁷;
- b. **tubo flessibile:** tubo flessibile non metallico a bassa pressione conforme alla UNI 7140 classe 1 tipo A 1 o A2, o tubo flessibile metallico a bassa pressione conforme alla UNI EN 14800, destinato a collegare un regolatore di pressione per bombola direttamente ad un apparecchio utilizzatore o ad un impianto fisso, o a collegare un impianto fisso ad un apparecchio utilizzatore;
- c. **manichetta:** tubo flessibile ad alta pressione conforme a UNI 7140 classe 2 tipo B o C;
- d. **inversore automatico (Invertitore):** Dispositivo che garantisce la continuità di erogazione del gas prelevando automaticamente il gas da una o più bombole di "riserva" quando la pressione di alimentazione della bombola, o serie di bombole, in "servizio" preselezionate dall'utente scende al disotto del valore stabilito. Il dispositivo consente la regolazione del gas con una pressione a monte all'interno di limiti stabiliti, ad una predefinita pressione regolata. Il dispositivo controlla

⁷ I) *Le bombole devono essere costruite, controllate, ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili ai gas di petrolio liquefatti.*

II) *E' vietata la ricarica delle bombole al di fuori degli stabilimenti autorizzati. Le bombole devono obbligatoriamente essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse (D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128, artt.7, 12 e 18). E' vietato effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole.*

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 62 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



l'indicatore "servizio/riserva", consentendo l'identificazione della bombola o serie di bombole in uso;

- e. **regolatore di pressione:** Dispositivo avente la funzione di ridurre la pressione del gas e di regolarla ad un valore stabilito, avente per funzione essenziale quella di decomprimere il gas dalla pressione a monte variabile alla pressione a valle, regolata ad un valore predeterminato.

11.3.2.3 Requisiti impiantistici dell'installazione

A. Recipienti per GPL

Le installazioni possono essere equipaggiate solo con bombole costruite, verificate periodicamente dalla ditta proprietaria conformemente alle norme tecniche e ai regolamenti in vigore.

Per le installazioni su veicoli, le bombole devono essere stoccate e utilizzate in un apposito compartimento.

Non deve essere possibile detenere in stoccaggio recipienti in numero maggiore di quello previsto dal costruttore dell'installazione.

Il numero massimo di bombole stoccabili deve risultare dai documenti di progetto.

Accorgimenti adeguati devono essere previsti per impedire lo spostamento e gli urti dei recipienti durante il trasporto, nonché le sollecitazioni meccaniche sui loro collegamenti, sulle tubazioni e sugli accessori.

Le bombole devono essere stoccate e utilizzate in posizione verticale, con il rubinetto/ la valvola in alto.

B. Limitazioni di capacità e dimensionamento

Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi degli apparecchi utilizzatori, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia; comunque ogni installazione può essere composta al massimo da n. 4 bombole, per una capacità complessiva minore di quella definita nel Regolamento di Prevenzione Incendi.⁸

⁸ L'Allegato I al DPR 15112011 definisce il limite inferiore di fascia dell'attività n.3 b) - Depositi e rivendite di bombole - come "quantitativi complessivi in massa superiori o uguali a 75 kg".

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 63 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



C. Tipologia costruttiva dell'impianto di distribuzione

Le tubazioni delle linee d'alimentazione gas devono essere adatte al valore di pressione del gas che vi circola e possono essere realizzate:

- sia con tubi rigidi
- sia con tubi flessibili o manichette:

Le parti realizzate con tubi flessibili devono essere costituite da un solo elemento; **è vietato il collegamento di due o più flessibili tra di loro**. La lunghezza delle tubazioni deve essere ridotta al minimo indispensabile.

D. Manichette

Le manichette devono essere conformi a UNI 7140 di classe 2, tipo B o C.

E. Tubi flessibili

Il collegamento degli apparecchi utilizzatori fissi alla parte fissa dell'impianto di alimentazione del gas può essere realizzato in modo rigido con raccordi filettati, oppure con un tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua (lunghezza massima 2 m).

In alternativa, gli apparecchi possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi a UNI 7140 classe 1, tipo A.

11.3.2.4 Apparecchi di utilizzazione e componenti dell'impianto

A. SCELTA APPARECCHI

Tutti gli apparecchi devono essere accompagnati dalle istruzioni riguardanti la loro installazione, l'uso e la manutenzione.

Gli apparecchi a gas devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla Direttiva Apparecchi a Gas (GAD) e devono essere installati ed utilizzati secondo le specifiche istruzioni fornite dal fabbricante.

Tutti i bruciatori montati sugli apparecchi a gas devono essere dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma.

I componenti di installazione devono essere idonei all'uso previsto.

Costituisce presunzione di conformità la rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o CEI o a norme armonizzate emanate dal CEN.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 64 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



11.3.2.5 Marcatura, etichettatura ed informazioni

A. MARCATURA

Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, di placche o etichette appropriate, visibili e durevoli.

Dette placche o etichette devono recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".

La segnaletica di cui sopra deve essere conforme ai requisiti dimensionali specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

B. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE TECNICA

a. Nel compartimento bombole, in prossimità del dispositivo d'intercettazione dell'alimentazione del sistema di combustione, devono essere collocate etichette permanenti (avvisi) per avvertire che il sistema di combustione non deve essere in funzione e che le valvole delle bombole devono essere chiuse quando il veicolo è in movimento (rif. direttiva 2004/78/CE, All. VIII, punto 2.1.1);

b. Le informazioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti installati, il manuale d'uso e manutenzione e l'attestazione di conformità dell'impianto devono essere disponibili sul luogo di funzionamento.

Il manuale d'uso e manutenzione deve riportare, trattandoli adeguatamente, almeno i seguenti argomenti:

- Sicurezza dell'utilizzo, prevenzione degli utilizzi non corretti sia come tipo di impiego degli apparecchi, sia come pressioni diverse da quelle prescritte;
- Stoccaggio delle bombole: numero massimo di bombole contenute nel compartimento o impiegate all'esterno, posizionamento, fissaggio, installazione e sostituzione;
- Frequenza delle manutenzioni e dei controlli periodici sugli impianti gas;
- Controlli sui sistemi di ventilazione, scarico, evacuazione oli e grassi, etc.;
- Controlli dell'integrità dei tubi flessibili e delle manichette ed eventuale sostituzione;
- Controllo della compatibilità delle connessioni all'atto del collegamento;
- Requisiti del gruppo di erogazione: pressione di utilizzo, tipo di regolatore raccomandato, prestazioni dell'eventuale inversore, etc.;
- Consistenza e mantenimento in efficienza delle aperture di ventilazione e aerazione;

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 65 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



- Comportamento da tenere in caso di anomalie ed emergenze: incendio e rilascio di gas non incendiato.

11.3.2.6 Mezzi di estinzione

Ogni installazione deve essere dotata di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

11.3.3 Caratteristiche generali delle aree cucina in tendostrutture

L'installazione delle cucine temporanee è regolata dalla UNI-TR 11426-2011 *"Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto – Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio"*.

Non rientra nel campo di applicazione del rapporto tecnico le installazioni di bombole su veicoli professionali attrezzati con apparecchi di cottura, friggitorie, ecc. già regolati con il paragr. 11.3.2.

Ogni installazione può essere composta da:

- Bombola singola (massima capacità 30 kg);
- Bombole in batteria con numero massimo di 4, per una capacità complessiva non maggiore di 125 kg (massimo n.4 bombole da 30 kg oppure n. 2 bombole da 62 kg).

E' vietato detenere bombole non allacciate, anche se vuote, in deposito nell'area dedicata alla manifestazione.

11.3.3.1 Bombola singola

In caso di installazione di bombola singola, questa può essere collegata, tramite regolatore di pressione montato sulla valvola della bombola e tubo flessibile, o direttamente all'apparecchio di utilizzazione oppure all' impianto fisso (parte fissa dell'impianto interno se presente).

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|------------|------------|---|----------|---|-----------|---|-----------------|---|---------|--|
| <p>Collegamento di bombola singola ad apparecchio utilizzatore</p> <p>Legenda</p> <table><tr><td>1</td><td>Fornello</td><td>4</td><td>Regolatore</td></tr><tr><td>2</td><td>Fascetta</td><td>5</td><td>Rubinetto</td></tr><tr><td>3</td><td>Tubo flessibile</td><td>6</td><td>Bombola</td></tr></table> | 1 | Fornello | 4 | Regolatore | 2 | Fascetta | 5 | Rubinetto | 3 | Tubo flessibile | 6 | Bombola | |
| 1 | Fornello | 4 | Regolatore | | | | | | | | | | |
| 2 | Fascetta | 5 | Rubinetto | | | | | | | | | | |
| 3 | Tubo flessibile | 6 | Bombola | | | | | | | | | | |

Il tubo flessibile dovrà avere le caratteristiche di cui al paragr. 11.3.3.3 e dovrà essere disposto in modo da non essere soggetto ad urti, strappi, tensioni, torsioni, piegature o schiacciamenti e da non venire a contatto con corpi taglienti, spigoli vivi e simili.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 66 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|

11.3.3.2 Bombole in batteria

La lunghezza delle manichette non deve comunque essere maggiore di 1 m.

Le connessioni devono essere conformi al prEN 16129:2010 del tipo G1.

Le manichette devono essere garantite e collaudate dal fabbricante per l'uso con GPL per pressione di esercizio di 20 bar e temperatura di esercizio nel campo da -30 °C a +60 °C. **Esse non devono avere giunzioni intermedie.**

| | |
|--|--|
| <p>Installazione di bombole con centralina, senza inversore</p> <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Utenza 2 Raccordo con tubo rigido 3 Dispositivo di intercettazione e di non ritorno 4 Regolatore di pressione 5 Manichetta 6 Bombola 7 Collettore o raccordo a T | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Installazione di bombole con centralina ed inversore</p> <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Utenza 2 Inversore automatico o inversore manuale 3 Regolatore di pressione 4 Manichetta 5 Bombola | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Installazione di bombole con centralina, collettori ed inversore</p> <p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Utenza 2 Regolatore di pressione 3 Inversore automatico o manuale 4 Collettore 5 Manichetta 6 Bombola 7 Tubazione per alta pressione | |
|--|--|



11.3.3.3 Tubazioni collegamento all'apparecchio di cottura

Le manichette devono essere garantite e collaudate dal fabbricante per l'uso con GPL per pressione di esercizio minima di 20 bar e temperatura di esercizio nel campo da - 30 °C a + 60 °C. **Esse non devono avere giunzioni intermedie.**

Gli apparecchi di cottura devono essere alimentati esclusivamente con tubi flessibili conformi a:

| TUBAZIONI AMMESSE | |
|---|---|
| <p>UNI 7140 - Tubi flessibili non metallici</p> <p>La tubazione deve avere una lunghezza massima di 1,5 m e le sue estremità devono essere collegate a porta gomma conformi alla UNI 7141 fissati con impiego di fascette conformi alla stessa norma UNI 7141.</p> |  |
| <p>UNI EN 1762 - Tubi e tubi raccordati di gomma per gas di petrolio liquefatto, GPL (liquido o in fase gassosa), e gas naturale fino a 25 bar (2,5 MPa)</p> <p>I tubi flessibili devono avere una lunghezza massima di 2,0 m e devono essere dotati di raccordi filettati, assemblati dal fabbricante con raccordi EN 14422 o EN 14424.</p> |  |




Per il collegamento agli apparecchi di cottura *mobili* è **vietato** l'uso di:

| TUBAZIONI VIETATE | |
|---|---|
| <p>tubi semirigidi in acciaio inossidabile austenitico AISI 304 e AISI 316L rivestito (CSST) corrispondenti alla norma EN 15266</p> |  |
| <p>tubi in acciaio inox flessibili non estensibili a norma UNI EN 14800</p> |  |
| <p>Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare corrispondenti alla norma UNI 11353</p> |  |

11.3.3.4 Limitazioni di impiego tende e gazebo

Ferme restando le altre prescrizioni generali (in particolare paragr. 11.3.3.5), l'uso di apparecchi di cottura, installati all'interno di tendostrutture, è consentito per una portata termica massima complessiva di 35 kW.

La potenza termica sarà ricavata dai dati di targa degli apparecchi (in conformità alla norma EN 203 parte 1) o, in mancanza di essi, dalla portata oraria di gas⁹ o dalla seguente tabella (valori indicativi):

| tipo | esempio | portata termica (kW) gas G30/G31 | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|------------|
| | | | |
| 1 fuoco domestico |  | 5,2 (rif. UNI 7131) | |
| 4 fuochi con forno domestico |  | 11,6 (rif. UNI 7131) | |
| 1 fuoco professionale |  | rapido | 4,5 |
| | | doppia corona | 6,5 |

⁹ Il valore limite di 35 kW corrisponde ad una portata massica oraria complessiva di 2,7 kg/h, avendo assunto il potere calorifico superiore del GPL pari a $H_s = 46,49$ MJ/kg.



| | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|
| <p>1 fuoco diametro bruciatore 180 mm professionale</p> |  | <p>13</p> | |
| <p>2 fuochi professionale</p> |  | <p>12</p> | |
| <p>3 fuochi professionale</p> |  | <p>24</p> | |
| <p>4 fuochi professionale</p> |  | <p>ausiliario</p> | <p>1</p> |
| | | <p>semirapido</p> | <p>2</p> |
| | | <p>rapido</p> | <p>3</p> |
| | | <p>tripla corona</p> | <p>3,5</p> |
| <p>friggitrice</p> |  | <p>1 vasca</p> | <p>7</p> |
| | | <p>2 vasche</p> | <p>12</p> |
| <p>forno</p> |  | <p>14</p> | |



11.3.3.5 Caratteristiche delle tende per uso cottura

Nel caso di apparecchi di cottura alimentati a GPL valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- a. Le tendostrutture ospitanti gli apparecchi di cottura dovranno essere ad uso esclusivo della preparazione dei cibi; essi non potranno essere installati nelle stesse aree ove vengono serviti e consumati i pasti;
- b. Per le caratteristiche di reazione al fuoco dei teli laterali e di copertura si rimanda al paragr. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e paragr. 11.2.3.1);
- c. Le tende (o i gazebo) dovranno avere (durante l'utilizzo dei piani di cottura) almeno una parete priva di teli (è ammesso il bloccaggio stabile del telo laterale in posizione di completa apertura);
- d. Le pareti adiacenti ai piani di cottura dovranno essere protette per un'altezza di almeno 80 cm dal piano di cottura con materiale di classe 0 (preferibilmente in lamiera metallica). Tale schermo protettivo dovrà inoltre essere più largo dell'apparecchio di cottura di almeno 50 cm per ogni lato;
- e. Tale prescrizione non si applica per apparecchi di cottura installati ad isola o distanti almeno 1 m dalle pareti della tenda;
- f. Si raccomanda di prevedere aperture poste nella parte alta delle pareti per l'estrazione naturale dei vapori e dei fumi di cottura dall'ambiente di lavoro.

11.3.4 Messa in servizio e sostituzione delle bombole

11.3.4.1 Precauzioni

- a. Ogni operazione deve avvenire in totale assenza di possibili fonti di accensione apparecchi elettrici funzionanti, relais elettrici funzionanti, frigoriferi, motori in funzione, macchine in movimento, fuochi, etc.);
- b. Nel corso dell'intera durata dell'operazione d'installazione o di sostituzione non devono essere azionati interruttori e/o commutatori elettrici, compresi i telefoni cellulari;
- c. In presenza di una perdita da una bombola, deve essere evitata ogni azione che possa provocarne l'accensione. Se non è possibile contenere la perdita devono essere adottati i comportamenti previsti in caso di incendio.

11.3.4.2 Messa in servizio

Prima della messa in servizio è obbligatorio:

- a. verificare lo stato di chiusura dei rubinetti di intercettazione posti sull'impianto fisso e dei rubinetti degli apparecchi utilizzatori;
- b. collegare il regolatore ad una estremità del tubo flessibile;

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 71 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



- c. collegare l'altra estremità del tubo flessibile all'apparecchio utilizzatore o, ove esistente, all'impianto fisso;
- d. verificare la bombola per accertare l'assenza di anomalie evidenti e accertare la completa chiusura del rubinetto/valvola;
- e. posizionare correttamente la bombola, in particolare per consentire l'agevole manovra della valvola a volantino, oppure della leva del regolatore di pressione ad innesto rapido;
- f. rimuovere gradualmente il dado o il tappo-sigillo applicato sulla valvola della bombola e contemporaneamente accertare la tenuta della valvola stessa, con mezzi e procedure idonee;
- g. se la valvola della bombola non tiene, il dado/tappo deve essere riposizionato e la bombola deve essere restituita al fornitore segnalando l'anomalia;
- h. posizionare la guarnizione di tenuta tra valvola e regolatore, collegare il regolatore alla valvola della bombola e serrare correttamente con l'apposita chiave.
- i. In caso di valvola automatica ad innesto rapido, imboccare il regolatore idoneo alla valvola, con la leva in posizione "chiuso", e premere fino a completo aggancio (click) del regolatore con la valvola;
- j. non si devono effettuare collegamenti senza guarnizione, con guarnizione non adatta o con mezzi di tenuta improvvisati.

11.3.4.3 Sostituzione bombola singola

Per la sostituzione di una bombola singola devono essere eseguite nell'ordine le seguenti operazioni:

- a. verificare lo stato di chiusura dei rubinetti di intercettazione posti sugli apparecchi utilizzatori e, ove esistente, sull'impianto fisso;
- b. verificare lo stato di chiusura della valvola della bombola da rimuovere;
- c. scollegare gradualmente il regolatore dalla bombola da rimuovere e rimuovere la bombola stessa;
- d. verificare l'assenza di anomalie evidenti sul regolatore e sul tubo flessibile;
- e. Il tubo flessibile deve essere sostituito in caso di danneggiamento, e comunque anche per
- f. scadenza del termine di durata;
- g. verificare la bombola nuova per accertare l'assenza di anomalie evidenti e accertare la completa chiusura della valvola;
- h. rimuovere gradualmente il dado o il tappo-sigillo applicato sulla valvola della bombola e contemporaneamente accertare la tenuta della valvola stessa;
- i. Se la valvola della bombola non tiene, il dado/tappo deve essere riposizionato e la bombola deve essere restituita al fornitore segnalando l'anomalia;

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 72 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



- j. rimuovere la vecchia guarnizione di tenuta e posizionare una guarnizione nuova tra valvola e regolatore, collegare il regolatore alla valvola della bombola e serrare correttamente con l'apposita chiave;
- k. aprire gradualmente la valvola della nuova bombola;
- l. controllare la tenuta del collegamento effettuato, del regolatore di pressione e del tubo flessibile. Il controllo deve essere effettuato impiegando soluzione tensioattiva o altro metodo equivalente. La tenuta non deve mai essere verificata con fiamma o comunque con sistemi che possano innescare un incendio.

11.3.4.4 Ispezioni periodiche

- a. Il regolatore di pressione deve essere verificato e sottoposto a manutenzione programmata con la periodicità e secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel manuale d'uso dell'attrezzatura.
- b. Il tubo flessibile deve essere controllato frequentemente. Esso deve essere sostituito entro il termine stampigliato sul tubo stesso (cinque anni dalla data di fabbricazione).

11.3.5 Comportamento in caso di fuga di gas

Se si riscontra una perdita di gas dalla bombola o dalla sua valvola e non si sia in grado di eliminarla con i propri mezzi, ci si deve comportare, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

- a. in caso di perdita non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e provvedere all'immediata sostituzione della bombola;
- b. in caso di perdita rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto lontano da persone ed edifici.
- c. Favorire la diluizione del gas in aria, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola.
- d. Non inclinare né rovesciare la bombola.
- e. Avvertire il fornitore affinché provveda al suo ritiro immediato.

In presenza di perdita da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione.

Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze ed avvertite le autorità competenti. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni utilizzo e nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori.

11.3.6 Comportamento in caso di incendio

- a. Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio di gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola proteggendo la mano ed il braccio con un panno bagnato;

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 73 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



- b. Se non è possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto d'acqua fino ad esaurimento del gas in essa contenuto;
- c. La bombola non deve, comunque, essere inclinata o rovesciata;
- d. Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della bombola, si deve comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per contatto, per esempio:
- allontanando la bombola dal luogo d'incendio;
 - interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio;
 - irrorando la bombola con getto d'acqua.

11.4 CARBURANTI

11.4.1 Distributore stradale

L'area Autodromo è provvista di distributore stradale di carburanti situato nel viale uffici in prossimità dell'edificio Servizi (Building 1).

11.4.2 Distributori temporanei

Qualora in occasione di manifestazioni motoristiche fosse necessario, per particolari esigenze tecnico sportive, disporre di carburanti speciali è possibile l'installazione temporanea di punti di rifornimento temporanei alle seguenti condizioni:

- Il rifornimento potrà avvenire esclusivamente a mezzo di autocisterne di tipo omologato ADR oppure da contenitori sigillati trasportati da mezzo idoneo;
- Le operazioni di rifornimento potranno essere effettuate solamente da personale all'uopo addestrato;
- Il rifornimento potrà essere erogato direttamente alle vetture oppure a contenitori con omologazione ONU;
- Dovrà essere predisposto un bacino di contenimento degli eventuali sversamenti con grigliati in materiale plastico o con materiali non ferrosi;
- Nel caso di travaso da contenitori è vietata l'erogazione a gravità;
- L'area destinata a tale servizio dovrà essere collocata in adiacenza al recinto dei paddock in zona completamente transennata e con accessi esclusivi;
- Dovrà essere installata segnaletica di obblighi e divieti specifici;
- Dovranno essere presenti almeno 4 estintori omologati di capacità estinguente non inferiore a 34A-233B-C (nel caso di autocisterne è considerata sufficiente la dotazione del mezzo);



- L'installazione dovrà essere permanentemente presidiata durante gli orari di svolgimento della manifestazione.

Nel caso di impiego di automezzo per il trasporto di fusti di benzina di tipo omologato la distribuzione di carburante agli utenti viene effettuata mediante:

- a. consegna del fusto sigillato
- b. travaso in fusti dell'utente
- c. rifornimento del serbatoio delle vetture.

Le operazioni b) e c) dovranno essere effettuate mediante distributore singolo di tipo privato conforme alle norme ATEX – EX II 2G IIA – II BT3.

L'apparecchiatura dovrà essere marcata CE e conforme alla norma EN 13617-1.

La pompa potrà lavorare solo in aspirazione da fusti poggiati su vasca di contenimento.

L'area carburanti dovrà essere recintata da transenne.

La zona di rifornimento avrà distanza di rispetto dalle aree circostanti di 5 m (in analogia a quanto prescritto dal D.M. 31.07.1934 – tabella del Titolo IV) in conformità alla classificazione del deposito in cat. A – classe 7[^] (quantitativo di merce imballata compreso tra 2 e 15 m³).

Non vi è necessità di recinzione di altezza 2,50 m in forza della Circolare n° 10.01072/XV.H.2 del 04.07.1977.

11.4.3 Deposito, manipolazione e rifornimento alle vetture

I carburanti utilizzati dai teams (sia nei box sia negli spazi aperti dei paddock) dovranno essere sempre mantenuti in contenitori omologati ONU e dovranno essere sempre tenuti chiusi con i tappi in dotazione.

La manipolazione dei carburanti dovrà essere fatta con una distanza di rispetto non inferiore a 5 m da fiamme libere, materiali incandescenti, attrezzature di saldatura e di quant'altro possa essere fonte di innesco.

Durante le operazioni di travaso sarà cura dell'Operatore attuare ogni altra precauzione atta ad eliminare ogni situazione di rischio.

I contenitori dovranno essere lasciati all'esterno dei box.

E'ammessa la presenza di carburanti all'interno dei box in quantitativo strettamente necessario alle operazioni di singolo rifornimento e per il tempo necessario ad effettuarlo.



12 IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI

12.1 NORME TECNICHE E DI SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI

Gli impianti elettrici degli allestimenti temporanei devono essere realizzati osservando scrupolosamente:

- il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- la Legge 791 del 18.10.1977 di attuazione della direttiva 73/23/CEE;
- il D.M. n. 37 del 22.1.2008.

La conformità al quadro legislativo corrisponde al rispetto della normativa europea CENELEC e nazionale CEI con particolare riferimento alla norma CEI 64-8 per gli impianti elettrici.

12.1.1 Disposizioni generali

Le caratteristiche dell'impianto elettrico generale sono riportate al paragr. 6.1.

La realizzazione degli impianti elettrici temporanei verrà eseguita a cura dell'Operatore con proprio Allestitore o Installatore che ne sarà il garante sotto ogni aspetto.

Le installazioni dovranno essere eseguite senza arrecare danni, disturbo o impedimenti, alle aree confinanti.

L'Operatore, tramite il proprio Allestitore od Installatore, è tenuto a verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al momento dell'allacciamento del proprio impianto, esonerando comunque SIAS da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che si potessero verificare a persone e/o cose in seguito all'omissione di tale controllo.

Per l'esecuzione degli impianti elettrici, l'Operatore è tenuto ad osservare, oltre a quanto precedentemente elencato, le prescrizioni del presente Regolamento Tecnico e ad utilizzare esclusivamente apparecchiature, cavi e materiali conformi alle normative CEI, muniti di marcatura CE e di marchiatura di conformità (per es. IMQ).

12.1.1.1 Accessibilità dei punti di erogazione energia

I punti di erogazione energia dovranno essere facilmente raggiungibili, accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro, per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del personale preposto da SIAS ed eventuali interventi del personale addetto alla sicurezza.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 76 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



SIAS non si riterrà responsabile di eventuali danni arrecati all'area e/o ai materiali in essa contenuti a causa della difficoltà di esecuzione di tali operazioni.

12.1.1.2 Alimentazione utenze

L'impianto elettrico a carico dell'Operatore ha origine dalle:

- prese di tipo civile o industriale installate all'interno delle aree degli edifici
- colonnine di distribuzione presenti nelle aree paddock e, in generale, nelle aree all'aperto.

Nel caso di allestimenti più complessi, a valle del punto presa energia messo a disposizione da SIAS, l'Operatore dovrà installare un quadro elettrico generale per l'alimentazione dei circuiti dell'area.

La distribuzione elettrica nelle aree dovrà essere obbligatoriamente suddivisa in più circuiti, differenziando i circuiti prese da quelli d'illuminazione ed in particolare i circuiti:

- a. prese monofase dovranno essere protetti a monte da interruttori bipolari da 10 A, se alimenteranno prese da 10 A o massimo 16 A, se alimenteranno prese da 16 A;
- b. illuminazione dovranno essere distribuiti in monofase e protetti a monte da interruttori bipolari da massimo 16 A;
- c. distribuzione per utilizzatori trifasi dovranno essere protetti a monte da interruttori onnipolari di adeguata portata.

Saranno ammessi interruttori con taratura differenziale $I_{dn} = 300 \text{ mA}$ (0,3 A) solo per alimentazione di macchine.

Tutti gli interruttori e in particolare quello generale, dovranno essere chiaramente identificati nel quadro con opportuna etichettatura.

Non sono ammessi interruttori con regolazione variabile della corrente differenziale.

Non sono ammessi interruttori quadripolari o altri dispositivi simili per la distribuzione in monofase.

N.B.: nel caso l'alimentazione dell'area venga derivata da più punti di presa energia, dovranno essere installati tanti quadri quanti saranno i punti presa utilizzati. Ogni quadro generale dovrà avere caratteristiche in accordo con quanto precedentemente descritto e dovrà alimentare porzioni ben definite nello spazio espositivo, suddividendole in isole elettricamente indipendenti, onde evitare commistioni o sovrapposizioni di circuiti alimentati da quadri diversi.

12.1.1.3 Collegamento del quadro generale alla rete erogazione energia

Il collegamento tra il punto di erogazione energia ed il quadro generale dell'area, nel caso di cassette a parete/pilastro equipaggiate con interruttore valvolato, sarà eseguito a mezzo di cavo

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 77 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



fornito dall'Operatore. Nel caso di prelievo di energia dalla rete con prese CEE, il collegamento tra il punto di erogazione ed il quadro generale dello spazio espositivo, sarà eseguito a mezzo di spina da 32A-3P+N+PE o da 63A-3P+N+PE, fornite e cablate a cura dell'Espositore.

Oltre alle raccomandazioni contro le sollecitazioni meccaniche dei cavi, per il cablaggio delle spine dovranno essere utilizzati cavi con le seguenti caratteristiche di sezione:

- 6 mm² per spina CEE da 32 A – 400V 3P+N+PE
- 16 mm² per spina CEE da 63 A – 400V 3P+N+PE

12.1.1.4 Sezionamento

Ogni circuito di distribuzione o utilizzatore, facente parte di dipendenze esterne all'area, ma alimentato dallo stesso quadro generale, dovrà essere munito di dispositivo di sezionamento locale facilmente accessibile ed identificabile.

12.1.1.5 Sistemi di condutture a norme CEI

Il riferimento principale per la realizzazione di impianti elettrici di distribuzione all'interno delle aree degli edifici è la Norma CEI 64/8 parte 7 (Ambienti e applicazioni particolari) sez. 711 - Fiere, mostre e stand).

Per la posa interna devono essere utilizzati cavi non propaganti l'incendio (CEI 20-22) e a bassa emissione di fumi tossici LSOH (CEI 20-38):

- Cavi unipolari : N07G9-K (CEI 20-22 + CEI 20-38)
- Cavi multipolari : FG7OM1-0,6/1 kV (CEI 20-22 + CEI 20-38)

Dovranno essere utilizzati cavi in rame con sezione minima di 2,5 mm², isolati con materiale elastomerico o termoplastico, aventi tensione di isolamento non inferiore a 450/750 V, in accordo con la serie di norme CEI 20-20, CEI 20-19, CEI 20-13, con caratteristiche di non propagazione dell'incendio, in accordo con la serie di Norme CEI EN 50266 (serie CEI 20-22) e a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, in accordo con la serie di Norme CEI EN 50267 (serie CEI 20-37/2) e CEI EN 50268 (serie CEI 20-37/3).¹⁰

E' vietato l'uso di conduttori piatti di ogni tipo.

¹⁰ Si rimanda al paragrafo 12.1.1.6 e seguenti per l'equivalenza con altri standard di normazione e per la portata dei cavi.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 78 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



Tutte le condutture dovranno essere protette meccanicamente con tubazioni e/o canalizzazioni, aventi gradi di protezione non inferiore ad IP4X e rispondenti alle rispettive norme di prodotto, fino ad un'altezza di 2,5 m dal pavimento finito.

Condutture posate e/o transitanti a pavimento dovranno essere protette con canalizzazioni passacavi pedonabili e/o carrabili, adatte per impianti elettrici, o posate sotto pavimenti sopraelevati.

Le connessioni tra i cavi, se necessarie e limitate alle zone non accessibili al pubblico, dovranno essere eseguite impiegando connettori realizzati in accordo con le relative norme ed aventi un grado di protezione almeno IP4X o IPXXD, o realizzate in involucri aventi un grado di protezione almeno IP4X.

Se verranno impiegati sistemi SELV o PELV, la protezione dei conduttori dovrà essere assicurata per mezzo di isolamento in grado di resistere ad una tensione di prova di 500 V in corrente alternata per 1 min o mediante barriere o involucri che presentino un grado di protezione almeno IP4X.

12.1.1.6 Corrispondenza tra norme CEI ed altri standard

| 1. CEI Standards | TITLE OF STANDARDS | 2. VDE Standards | 3. IEC Publications | 4. European Harmonizations |
|------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|
| CEI 20-11 | Technical characteristics and test requirements for insulation and sheath compound of electric cables | 0207 | - | - |
| CEI 20-14 | PVC insulated cables for electrical systems with rated voltage between 1 kV and 3 kV | 0271 | 227 | - |
| CEI 20-20 | PVC insulated cables for electrical systems with rated voltage up to including 150/750V | 0281 | 227 | HD 21.1 |
| CEI 20-22 | Test on electric cables under fire conditions. Part 2: fire propagation. Part 3: test on bunched wires of cables | 0482-266 | 332-3 | EN 50266 |
| CEI 20-29 | Conductors for insulated cables | 0295 | 228 | HD 383 |
| CEI 20-34 | Common test methods for insulating and sheathing materials for electric cables | 0472 | 811 | EN 60811 |
| CEI 20-35 | Test on gases evolved during combustion of materials from cables | 0482-266 | 332-1 | EN 50265 |
| CEI 20-36 | Test for electric cables under fire conditions | 0472-814 | 331 | |
| | Specifications for harness cables and telecommunications cables | 0812 | | |
| CEI 46-4 | Low frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath. General tests and measuring methods | | 189-1 | |
| CEI 46-6 | Low frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath. Equipment wires with solids or stranded conductors, single, pairs, terms | | 189-3 | |

1 - CEI: Italian electrotechnical committee; 2 - VDE: Verband Deutscher Elektrotechniker; 3 - IEC International Electrotechnical Commission; 4 - CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardizations.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 79 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



12.1.1.7 Corrispondenza cavi armonizzati con altri standards

**COMPARISON OF HARMONIZED CABLES
WITH IEC, DIN VDE AND HD**

PVC-insulated cables according to DIN VDE 0281 in comparison with IEC and HD

| Designation | accord. To VDE part... | short designation new | short designation old VDE 0250 | nominal cross section (mm ²) | nominal voltage U _o /U (V) | according to HD | comparative design to IEC |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| PVC-wiring cables | | | | | | | |
| Single wires | 0281 part 3 | H05V-U | NYFA, NYA | 0,5 to 1,0 | 300/500 | HD 21.3 S3 | 227 IEC 01 |
| Fine wires | 0281 part 3 | H05V-K | NYFAF, NYAF | | | | 227 IEC 01 |
| PVC-insulated cables | | | | | | | |
| Single wires | 0281 part 3 | H07V-U | NYA | 1,5 to 10 | 450/750 | HD 21.3 S3 | 227 IEC 01 |
| Multi stranded wires | 0281 part 3 | H07V-R | NYA | 1,5 to 400 | | | 227 IEC 01 |
| Fine wires | 0281 part 3 | H07V-K | NYAF | 1,5 to 240 | | | 227 IEC 02 |
| Light PVC-Twin cables | 0281 part 5 | H03VH-Y | NLYZ | 0,1 | 300/300 | HD 21.3 S3 | 227 IEC 41 |
| Twin cables | 0281 part 5 | H03VH-H | NYZ | 0,5+0,75 | 300/300 | HD 21.3 S3 | 227 IEC 42 |
| PVC-sheathed cables 03VV-F | | | | | | | |
| Round | 0281 part 5 | H03VV-F | NYLHY rund | 0,5+0,75 | 300/300 | HD 21.3 S3 | 227 IEC 43 |
| Flat | 0281 part 5 | H03VVH2-F | NYLHY flach | 0,5+0,75 | | | 227 IEC 43 |
| PVC-sheathed cables 05VV-F | | | | | | | |
| Round | 0281 part 5 | H05VV-F | NYMHY rund | 0,75 to 2,5 | 300/500 | HD 21.3 S3 | 227 IEC 53 |
| | | | NYMHY rund | 1 to 2,5 | | | |
| Flat | 0281 part 5 | H05VVH2-F | NYMHY flach | 0,75 | 300/500 | | 227 IEC 53 |
| PVC-Flat-cable 05VV-H6 | 0281 part 5 | H05VVH6-F | NYFLY | 0,75 to 1 | 300/500 | - | - |
| PVC-Flat-cable 05VV-H6 | 0281 part 5 | H05VVH6-F | NYFLY | 1,5 to 25 | 450/750 | | - |

12.1.1.8 Portata cavi e coordinamento protezione

CURRENT RATINGS General for flexible cables

| Nominal cross section mm ² | AMBIENT TEMPERATURE UP TO 30°C | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | GROUP 1 | | GROUP 2 | | GROUP 3 | |
| | power rating A | protective fuse A | power rating A | protective fuse A | power rating A | protective fuse A |
| 0,05 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 0,14 | 2 | - | 2 | - | 3,5 | - |
| 0,25 | 4 | - | 4,5 | - | 6 | - |
| 0,34 | 6 | - | 6 | - | 9 | - |
| 0,5 | 9 | - | 9 | - | 12 | - |
| 0,75 | 12 | - | 12 | 10 | 15 | 10 |
| 1 | 15 | 10 | 15 | 10 | 19 | 16 |
| 1,5 | 18 | 16 | 18 | 16 | 24 | 20 |
| 2,5 | 26 | 25 | 26 | 25 | 32 | 25 |
| 4 | 34 | 25 | 34 | 25 | 42 | 35 |
| 6 | 44 | 35 | 44 | 35 | 54 | 50 |
| 10 | 61 | 50 | 61 | 50 | 73 | 63 |
| 16 | 82 | 80 | 82 | 63 | 98 | 80 |
| 25 | 108 | 100 | 108 | 80 | 129 | 100 |
| 35 | 135 | 125 | 135 | 100 | 158 | 125 |
| 50 | 168 | 160 | 168 | 125 | 198 | 160 |
| 70 | 207 | 200 | 207 | 160 | 245 | 200 |
| 95 | 250 | 250 | 250 | 200 | 292 | 250 |
| 120 | 292 | 250 | 292 | 250 | 344 | 315 |
| 150 | 335 | 315 | 335 | 315 | 391 | 355 |
| 185 | 382 | 355 | 382 | 355 | 448 | 400 |
| 240 | - | - | 453 | 425 | 528 | 500 |
| 300 | - | - | 523 | 500 | 608 | 600 |
| 400 | - | - | - | - | 726 | 630 |

GROUP 1 - One or more single core cables and insulated wires laid in duct i. e. PVC-sheathed single cores H03V, H05V, H07V. According to VDE 0281.
 GROUP 2 - Multi core cables, i. e. light PVC-sheathed cables, flexible cables, metal-clad wiring cables in open or ventilated conduits.
 GROUP 3 - Single core cables, laid open in air with a spacing at least equal to cable diameter, such as single core wirings for switch-and distribution cabinets and rail line distributors.



12.1.1.9 Prese a spina

Le prese devono essere protette contro le sovracorrenti singolarmente in ambienti accessibili al pubblico ed in gruppi al massimo di cinque negli altri ambienti.

Le misure di cui sopra, previste per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di elevato affollamento o di elevato tempo di sfollamento, devono essere integrate per compensare il maggior rischio di guasto meccanico secondo le indicazioni della norma CEI 64-15:

- a. prese a spina con protezione differenziale da 30 mA;
- b. distanziamento dal pubblico;
- c. accorgimenti per evitare l'intralcio;
- d. utilizzo di cavi multipolari con conduttore di protezione.

Tutte le prese dovranno essere fissate in modo sicuro ad un'altezza non inferiore a 0,2 m dal pavimento.

Dovranno essere del tipo con alveoli protetti per garantire l'inaccessibilità delle parti in tensione ed avere il conduttore di protezione collegato a terra.

Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza > 1000 W dovranno essere provviste, a monte della presa, di interruttore nonché di valvole onnipolari (o dispositivi simili), escluso il neutro, per permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto.

12.1.1.10 Adattatori di tipo civile

Fermo restando che è consigliabile collegare una sola apparecchiatura ad ogni presa, il ricorso all'utilizzo di adattatori e prolunghe è consentito solo per un uso temporaneo e prestando la massima attenzione alla portata di corrente massima consentita da detti dispositivi.

12.1.1.10.1 Adattatori semplici


Essi dovranno essere conformi alle norme CEI 23-5 e CEI 23-16.

La potenza massima è di 1.500 W.

Non è ammesso l'utilizzo di adattatori con spine da 10 A e prese da 16 A.

Gli alveoli delle prese dovranno essere di tipo protetto.

E' richiesta, oltre al marchio CE, la marcatura IMQ o equivalente (vedere paragr. 12.1.1.11).



| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 81 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



12.1.1.10.2 Adattatori multipli (triple)

Essi dovranno essere conformi alle norme CEI 23-50 e CEI 23-57.

La potenza massima utilizzabile è di 1.500 W.

Non è ammesso l'utilizzo di adattatori con spine da 10 A e prese da 16 A.

Gli alveoli delle prese dovranno essere di tipo protetto.

E' richiesta, oltre al marchio CE, la marcatura IMQ o equivalente (vedere paragr.12.1.1.11)

12.1.1.10.3 Prese multiple ("ciabatte")

Esse dovranno essere conformi alle norme CEI 23-50 e CEI 23-57.

La potenza massima erogabile dovrà essere stampigliata sul corpo della presa.


Non è ammesso l'utilizzo di adattatori con spine da 10 A e prese da 16 A.

Gli alveoli delle prese dovranno essere di tipo protetto.

E' richiesta, oltre al marchio CE, la marcatura IMQ o equivalente (vedere paragr. 12.1.1.11)

12.1.1.10.4 Regole di utilizzo

1. Gli utilizzatori il cui assorbimento è superiore a 1000 W (per esempio fotocopiatrici, caloriferi, etc.) non possono in alcun modo essere collegate alla rete attraverso adattatore. Per detti utilizzatori è necessaria una presa interbloccata o un interruttore onnipolare a monte della presa;
2. Non collegare "a cascata" più prese multiple ("ciabatte"), inserendole nella stessa presa;
3. Evitare di collegare tante spine ad una sola presa di corrente, attraverso multiprese tipo "triple" e "ciabatte"; relativamente a queste ultime occorre sempre verificare che la potenza complessiva degli apparecchi collegati a valle sia inferiore a quella indicata sulle prese multiple e/o ciabatte stesse;







4. Non posizionare le prese multiple e le ciabatte in luoghi dove possano essere danneggiate (calpestate, schiacciate, bagnate, ecc.);
5. Evitare che i cavi di alimentazione delle attrezzature attraversino liberamente ambienti e passaggi;
6. Evitare che i cavi elettrici entrino in contatto con fonti di eccessivo calore;
7. Inserire e/o disinserire le spine delle prese con le apparecchiature spente;
8. Non tirare i cavi elettrici delle attrezzature per togliere la spina.

12.1.1.11 Marchi di conformità alle relative norme nazionali ¹¹

Al fine di facilitare l'utilizzo di componenti prodotti in altri Paesi si riporta la seguente tabella di corrispondenza alle norme di sicurezza dei prodotti elettrici

| NAZIONE | Simbolo | Designazione del marchio | Applicabilità/Organizzazione | NAZIONE | Simbolo | Designazione del marchio | Applicabilità/Organizzazione |
|---------------------|---------|------------------------------|---|-----------|---|--|---|
| AUSTRIA | | Filo distintivo ÖVE | Cavi | CROAZIA | | KONČAR | Electrical Engineering Institute (Istituto di Ingegneria Elettrica) |
| BELGIO | | Marchio CEBEC | Materiali per l'installazione ed apparecchi elettrici | DANIMARCA | | DEMKO Marchio di Approvazione | Materiali di bassa tensione. Questo marchio garantisce la conformità del prodotto con le richieste (di sicurezza) degli "Heavy Current Regulations" |
| BELGIO | | Marchio CEBEC | Condotti e canali, conduttori e cavi flessibili | FINLANDIA | | Marchio di Sicurezza dell'Elektriska Inspektoratet | Materiali di bassa tensione. Questo marchio garantisce la conformità del prodotto con le richieste (di sicurezza) degli "Heavy Current Regulations" |
| BELGIO | | Certificazione di Conformità | Materiali per l'installazione ed apparecchiature elettriche (nel caso in cui non ci fossero delle norme o dei criteri nazionali equivalenti) | FRANCIA | | Marchio ESC | Apparecchi elettrici per uso domestico |
| CANADA | | Marchio CSA | Prodotti elettrici e non. Questo marchio garantisce la conformità con CSA (Canadian Standard Association (Associazione canadese per le norme)) | FRANCIA | | Marchio NF | Conduttori e cavi - Condotti e canalizzazione - Materiali di installazione |
| CINA | | Marchio CCC | China Compulsory Certification molti prodotti, per poter essere importati e commercializzati sul mercato locale, devono tenere la certificazione e il marchio CCC | FRANCIA | | Filo distintivo NF | Cavi |
| Repubblica Ceca | | Marchio EZU' | Electrotechnical Testing Institute (Istituto di prove elettrotecniche) | FRANCIA |  | Marchio NF | Utensili a motore portatili |
| Repubblica Slovacca | | Marchio EVPU' | Electrotechnical Research & Design Institute (Istituto per la ricerca e la progettazione elettrotecnica) | FRANCIA |  | Marchio NF | Apparecchi elettrici per uso domestico |

¹¹ Si rammenta che il marchio IMQ è un marchio volontario di sicurezza di prodotto che garantisce la conformità alla Direttiva CEE 73/23 ("Direttiva bassa tensione")



| NAZIONE | Simbolo | Designazione del marchio | Applicabilità/Organizzazione |
|----------|---------|--|---|
| GERMANIA | | Marchio VDE | Per accessori di installazione quali spine, prese, fusibili, fili e cavi, nonché altri componenti (condensatori, sistemi di messa terra, supporti per lampade e dispositivi elettronici) |
| GERMANIA | | Filo distintivo VDE | Cavi e fili elettrici |
| GERMANIA | | Marchio VDE per cavo | Per cavi, fili elettrici isolati, condotti e canali per l'installazione |
| GERMANIA | | Marchio VDE-GS per apparecchiatura tecnica | Marchio di sicurezza per apparecchiature tecniche da apporre dopo che il prodotto sia stato provato e certificato dal Laboratorio di Prove VDE di Offenbach; il marchio di conformità è il marchio VDE, che viene concesso sia per essere usato da solo che in combinazione con il marchio GS |
| UNGHERIA | | MEEI | Istituto ungherese per la Prova e la Certificazione di apparecchiatura elettrica |
| GIAPPONE | | Marchio JIS | Marchio che garantisce la conformità con le relative normative industriali giapponesi. |
| IRLANDA | | Marchio IIRS | Apparecchiatura elettrica |
| IRLANDA | | Marchio IIRS | Apparecchiatura elettrica |

| NAZIONE | Simbolo | Designazione del marchio | Applicabilità/Organizzazione |
|-----------|---------|-----------------------------------|---|
| ITALIA | | Marchio IMQ | Marchio da apporre sul materiale elettrico per utenti non specializzati; certifica la conformità con la/e Norma/e europea/e |
| NORVEGIA | | Marchio di Approvazione Norvegese | Approvazione obbligatoria di sicurezza per il materiale e le apparecchiature di bassa tensione. |
| OLANDA | | KEMA-KEUR | Generale per tutte le apparecchiature |
| POLONIA | | KWE | Prodotti elettrici |
| RUSSIA | | Certificazione di Conformità | Prodotti elettrici e non. Garantisce la conformità con la normativa nazionale (Gosstandart della Russia) |
| SINGAPORE | | SISIR | Prodotti elettrici e non |
| SLOVENIA | | SIQ | Istituto Sloveno di Qualità e Metrologia |
| SPAGNA | | AEE | Prodotti elettrici. Il marchio è sotto al controllo della Asociación Electrotécnica Española (Asociación Electrotecnica Española) |

| NAZIONE | Simbolo | Designazione del marchio | Applicabilità/Organizzazione |
|-------------|---------|--------------------------|--|
| SPAGNA | | AENOR | Asociación Española de Normalización y Certificación. (Associazione Spagnola per la Normalizzazione e la Certificazione) |
| SVEZIA | | Marchio SEMKO | Approvazione di sicurezza obbligatoria per materiale e apparecchiature di bassa tensione. |
| SVIZZERA | | Marchio di Sicurezza | Materiale svizzero di bassa tensione soggetto ad approvazione obbligatoria (sicurezza). |
| SVIZZERA | | - | Cavi soggetti ad approvazione obbligatoria |
| SVIZZERA | | Marchio di Sicurezza SEV | Materiale di bassa tensione soggetto ad approvazione obbligatoria. |
| REGNO UNITO | | Marchio ASTA | Marchio che garantisce la conformità con le relative "British Standards" (norme inglesi) |
| REGNO UNITO | | Marchio BASEC | Marchio che garantisce la conformità con le "British Standards" (norme inglesi) per conduttori, cavi e prodotti accessori. |
| REGNO UNITO | | Filo distintivo BASEC | Cavi |

| NAZIONE | Simbolo | Designazione del marchio | Applicabilità/Organizzazione |
|-------------|---------|--------------------------------|--|
| REGNO UNITO | | BEAB Safety Mark | Conformità con le "British Standards" (norme inglesi) per apparecchi elettrici per uso domestico. |
| REGNO UNITO | | BSI Safety Mark | Conformità con le "British Standards" (norme inglesi) |
| REGNO UNITO | | BEAB Kitemark | Conformità con le relative "British Standards" (norme inglesi) riguardanti la sicurezza e le prestazioni |
| U.S.A. | | UNDERWRITERS LABORATORIES Mark | Prodotti elettrici e non |
| U.S.A. | | UNDERWRITERS LABORATORIES Mark | Prodotti elettrici e non |
| U.S.A. | | UL Recognition | Prodotti elettrici e non |
| CEN | | CEN Mark | Marchio del Comitato Europeo per la Normalizzazione (CEN); attesta la conformità con le norme europee. |
| CENELEC | | Mark | Cavi |



12.1.2 Apparecchi illuminanti

12.1.2.1 Modalità di installazione

L'illuminazione delle aree dovrà essere realizzata con circuiti separati rispetto a quelli utilizzati per la distribuzione prese.

Tutti i corpi illuminanti (compresi quelli alimentati da sistemi a bassissima tensione) dovranno essere saldamente ancorati alle strutture e collocati in posizione non accessibile al pubblico ad un'altezza minima di 2,5 m dal lato inferiore del corpo illuminante al pavimento finito dell'area e dovranno essere mantenuti ad un'adeguata distanza dagli oggetti illuminati secondo le istruzioni del costruttore.

Non è ammesso l'impiego di fascette per l'ancoraggio dei corpi illuminanti alle strutture.

12.1.2.2 Apparecchi non ammessi

Non potranno essere installati, a sensi della CEI EN 60598-1 e 2-4, apparecchi illuminanti riportanti le seguenti avvertenze di divieto d'uso su materiali infiammabili:

Apparecchi non idonei al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili (idonei solo al montaggio su superfici non combustibili)




Montato sulla superficie



Incassato

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante



12.1.2.3 Distanza di sicurezza da materiali combustibili o infiammabili

Salvo diverse indicazioni documentabili del costruttore (ad es. marcatura secondo CEI EN 60598-1 e 2-4) tra faretti e piccoli proiettori e le superfici infiammabili dovrà essere garantita la distanza minima di:

- 0,5 m: per potenze elettriche fino a 100 W
- 0,8 m: per potenze elettriche da 100 a 300 W
- 1 m: per potenze elettriche da 300 a 500 W

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 85 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



12.1.2.4 Protezioni

I corpi illuminanti con lampade alogene o ad alogenuri, o che in caso di rottura possano proiettare materiale incandescente, dovranno essere del tipo protetto con schermi di sicurezza ed installati secondo le istruzioni del costruttore.

I sistemi di illuminazione con lampade a incandescenza a bassissima tensione devono essere in accordo con le rispettive norme di prodotto.

12.1.2.5 Insegne luminose

Le insegne luminose devono essere di tipo fisso e non intermittente.

Dovranno avere una tensione di funzionamento non superiore a 230 V, dovranno rispondere alle raccomandazioni di montaggio del costruttore e dovranno essere conformi alla Norma CEI EN 50107-1 (CEI 34-86).

Esse saranno installate fuori dalla portata di mano e saranno protette per ridurre i rischi di ferimento delle persone.

Esse saranno alimentate da circuiti separati e controllati da interruttori di emergenza facilmente accessibili e visibili.

Gli interruttori di comando e protezione di tali impianti, dovranno essere installati in involucri incombustibili e fisicamente separati dai circuiti a tensione più bassa.

I materiali che saranno utilizzati per i rivestimenti delle aree, posti dietro le insegne luminose, dovranno essere incombustibili.

12.1.3 Trasformatori e convertitori elettronici a bassissima tensione

I trasformatori a bassissima tensione dovranno essere installati fuori dalla portata del pubblico e dovranno avere un'adeguata ventilazione.

Dovrà essere previsto un dispositivo a ripristino manuale, atto a proteggere il secondario di ciascun trasformatore o convertitore elettronico conformi alle relative norme di prodotto.

12.1.4 Motori elettrici

I motori elettrici che durante il funzionamento possano dare luogo a situazioni di pericolo dovranno essere dotati di dispositivi onnipolari di sezionamento da installare nelle immediate vicinanze degli stessi, in accordo con CEI EN 60204-1.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 86 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



12.1.5 Altre apparecchiature

Le apparecchiature ad alta frequenza o che comunque possono causare disturbi nella rete di utenza devono essere opportunamente schermate.

Qualora la mancanza o l'insufficienza di queste protezioni dovesse arrecare comunque disturbo alla rete, SIAS si riserva il diritto di sospendere l'utilizzo di queste apparecchiature.

Inoltre si consiglia agli Operatori, che si avvalgono di apparecchiature per le quali sono necessari valori costanti di tensione, l'uso di "stabilizzatori di tensione".

12.1.6 Collegamento delle masse all'impianto di terra

Dovranno essere messi a terra tutti gli utilizzatori fissi dell'area, tutte le prese, tutte le strutture metalliche, il quadro (se metallico), etc. mediante l'impiego di appositi conduttori di protezione di colore giallo/verde e sezione non inferiore a 6 mm².

Il collegamento dei conduttori di protezione alle masse delle strutture dovrà essere realizzato esclusivamente con capicorda o mezzi equivalenti adatti allo scopo.

Il collegamento dell'impianto alla messa a terra generale dovrà essere realizzato tramite il conduttore PE del cavo di alimentazione dell'area e dovrà essere testato prima della alimentazione dell'impianto elettrico.

Le masse metalliche di veicoli, caravan, container, etc., nel caso vengano utilizzati come spazio espositivo, dovranno essere collegate al conduttore di PE, verificando la continuità elettrica tra tutte le parti della costruzione.

E' comunque ammesso il collegamento della struttura al PE con più nodi di collegamento.

12.2 NORME PARTICOLARI PER I PADDOCK E LE AREE ALL'APERTO

12.2.1 Quadro Normativo

La norma di riferimento è la CEI 64-8/7.

12.2.2 Quadri di distribuzione

I quadri di distribuzione per installazione mobile dovranno essere conformi alle prescrizioni dettate dalle norme:

- EN 60439-1 (CEI 17- 13/1)
- EN 60439-4 (CEI 17-13/4) (quadri ASC)
- CEI 17-1 e le CEI 23-51 per installazione fissa (container e simili)

Le prese ad uso domestico e similare (CEI 23-50) dovranno essere poste in un quadro con grado di protezione IP44 con sportello chiuso.





Essi saranno alimentati dalle colonnine mobili mediante prolunghe di proprietà dell'Operatore.

12.2.3 Cavi

I cavi posati all'esterno dovranno essere con guaina antiabrasiva tipo:

- Neoprene H07RN-F (CEI 20-19/4)
- Poliuretano H07BQ-F (CEI 20-19/10) ovvero FG70-K (Sez 704 CEI 64-8).¹²

12.2.4 Prese a spina ed involucri

Le prese devono essere del tipo CEI 23-12, dotate di contatto di terra e con grado di protezione IP 44 se di tipo fisso, IP 67 se di tipo mobile.

Le prese a spina aventi correnti nominali fino a 32 A, devono essere protette da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale nominale $I_{dn} \leq 30$ mA;

Sono consentite prese di tipo domestico e/o adattatori per il collegamento di apparecchiature per uso temporaneo solo in ambienti in cui è possibile escludere la presenza di acqua e polveri.

Per questo tipo di applicazione è preferibile l'uso di adattatori di sistema (secondo la Norma CEI EN 50250, parte spina industriale e parte presa per uso domestico e similare) per uso temporaneo, purché siano presi opportuni accorgimenti atti ad evitare di trovarsi accidentalmente immersi in pozze d'acqua.



Gli involucri dei componenti dell'impianto devono possedere grado di protezione almeno IP 44 (ivi compresi gli apparecchi di illuminazione) e idonea resistenza agli urti.

12.2.5 Prolunghe

Le prolunghe devono essere realizzate con cavo tipo H07RN-F o H07BQ-F.



cavo in neoprene H07RN-F



cavo in poliuretano H07BQ-F

¹² I cavi la cui sigla inizia con H (es: H07V-K) sono armonizzati a livello europeo, quindi utilizzabili in tutti i Paesi dell'Unione. Gli altri cavi sono conformi a norme nazionali, ad esempio il cavo N07V-K, e, pertanto sono utilizzabili.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 88 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



La sezione dei conduttori non dovrà essere inferiore a:

- 2,5 mm² per prolunghe con prese da 16 A
- 6 mm² per prolunghe con prese da 32 A
- 16 mm² per prolunghe con prese da 63 A.

Le spine e le prese devono essere di tipo CEE.

Dato l'uso mobile, e quindi la probabilità di essere esposte a getti d'acqua o finire nelle pozzanghere, è obbligatorio il grado di protezione IP67.

Non si possono utilizzare prolunghe con spine e prese di tipo domestico.

Non devono essere utilizzate prolunghe unite tra di loro.


Non possono essere realizzate giunzioni anomale con prese di tipo civile.



12.2.6 Avvolgicavi

Le particolari condizioni di impiego impongono l'utilizzo esclusivamente di avvolgicavi di tipo industriale rispondenti ai seguenti requisiti specifici:

- conformi alla norma CEI EN 61316;
- prese a spina conformi alle norme EN 60309 (CEI-23-12) con un grado di protezione minimo IP44, garantito sia con la spina inserita sia con la spina disinserita;
- un sufficiente grado di protezione agli urti;
- devono essere protetti mediante disgiuntore termico di corrente incorporato in modo impedire il surriscaldamento sia a cavo avvolto sia a cavo svolto;
- il cavo deve essere di tipo H07RN-F (o equivalente) con sezione non inferiore a:
 - 2,5 mm² se l'avvolgicavo è da 16 A
 - 6 mm² se è da 32 A
 - 16 mm² se è da 63 A;
- devono indicare il nome o il marchio del costruttore, la tensione nominale, e la massima potenza prelevabile sia a cavo svolto sia avvolto.






12.2.7 Pedana passacavi carrabile

Qualora le derivazioni di utenza dalle colonnine SIAS siano realizzate con cavi non armati e nei casi in cui il collegamento alle stesse interessi vie di transito veicolare o pedonale ad elevato affollamento si dovranno proteggere i cavi con pedane passacavi carrabili conformi a EN 61537:2011.

Il carico statico sarà non inferiore a 10 t su un'area di 0,2 x 0,2 m.

L'aderenza al suolo sarà ottenuta senza sistemi di fissaggio (tasselli, chiodi, etc.)



| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 90 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



13 GESTIONE RIFIUTI

13.1 NORME GENERALI

Tutti gli Operatori che generano rifiuti all'interno dell'area Autodromo sono responsabili per il loro smaltimento corretto ed eco-compatibile.

Ogni operatore potrà raccogliere autonomamente e smaltire i rifiuti generati in modo corretto al di fuori dell'area Autodromo oppure affidare gli stessi al servizio di igiene ambientale di SIAS.

In questo ultimo caso la rimozione dei rifiuti avverrà gratuitamente, fatta eccezione per i tessuti.

13.2 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SIAS mette a disposizione cassonetti e contenitori differenziati per tipologia di rifiuto.

E' vietato lasciare ogni tipo di rifiuti, nella fasi di allestimento, manifestazione e smontaggio, al di fuori dei contenitori presenti nelle aree.

Gli oli esausti vanno conferiti negli appositi recipienti.

Le società di ristorazione, catering ad i punti di ristoro sono tenuti ad utilizzare appositi contenitori per i rifiuti organici e biodegradabili.

I rifiuti speciali, quali pneumatici, batterie, moquette e materie plastiche dovranno essere smaltite a cura dell'Operatore.

13.3 MATERIALI DI RISULTA ALLESTIMENTO AREE

I materiali di risulta generati per l'allestimento e lo smontaggio delle aree dovranno essere smaltiti a cura e spese dell'Operatore o dell'Allestitore.

13.4 RIFIUTI SPECIALI

I rifiuti devono essere raccolti, trasportati, immagazzinati e smaltiti in conformità al D.Lgs n°152 del 2006 e successivi emendamenti e integrazioni.

Il deposito incontrollato di rifiuti tossico-nocivi è vietato dalla legge e costituisce reato punibile penalmente.

L'Operatore è obbligato a segnalare a SIAS la presenza di rifiuti speciali particolarmente pericolosi, per qualità o quantità, alla salute pubblica o all'ambiente.

L'elenco non esaustivo di tali sostanze è:

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 91 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



- oli, detergenti, bombolette spray con contenuto interno, agenti impregnanti, prodotti chimici, sali, mercurio, (per es. contenuto in interruttori e termometri), emulsioni, acidi, soda caustica, vernici, adesivi, cere, solventi (come il petrolio, l'alcol, il triacetone, solventi per vernici, la glicerina), batterie, batterie ricaricabili, circuiti elettrici, tubi fluorescenti, residui in PVC, apparecchi televisivi e radio, motori, frigoriferi, etc.

Lo stessa procedura si applica allo smaltimento di:

- calcinacci, articoli di scarto pesanti come elementi di costruzione degli allestimenti, macchinari e parti di macchinari e articoli di falegnameria.

Lo smaltimento da parte di SIAS di tali materiali e scarti sarà assoggettato all'addebito di un costo pari a 5 €/kg.

La mancata osservanza delle citate disposizioni è soggetta a penale di cui al paragr.15.11.

13.5 REFLUI

E' severamente vietato:

- Smaltire nelle condutture idriche di scarico delle fognature, acque corrosive per metalli e cemento, colori di qualsiasi genere, sostanze oleose, maleodoranti etc.
- Smaltire nei pozzetti esterni di raccolta delle acque meteoriche qualsiasi tipo di sostanza chimica ed organica .

Gli oli ed i grassi dovranno essere raccolti e smaltiti separatamente.

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| SIAS S.p.A. Via Vedano, 5 20900 MONZA | Regolamento tecnico | doc. AT.RT-01 | rev. 4 del 19.10.2015 | pag. 92 di 95 |
|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|



14 SERVIZI DURANTE LE MANIFESTAZIONI

INFOPOINT **0392489590**

Ristorazione - bar, ristoranti, self service

Ristorante Il Tempo (1° piano edificio box) 3394901669

Bar e Tavola Calda – zona padiglione Festival 0392489567

Negozi

Competition Market 039322486

F1 Monza 039367089

Libreria 039386542

Motorama 0392326028

Distributori bombole GPL

G. Recalcati Srl – Via Monte Grappa 19 Lissone 039480201

Perico Albina – Via Tagliamento 4 Vedano al Lambro 039492585



15 SANZIONI E PENALI

Nel caso di non osservanza delle disposizioni del presente Regolamento Tecnico, L'Organizzatore, l'Operatore e l'Allestitore eventualmente incaricato di operare per loro conto rispondono in solido di tutti gli eventuali conseguenti oneri.

15.1 CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E CLANDESTINO.

Si applica quanto previsto al paragr. 9.1.1.

15.2 MANCATO INVIO DEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO

Non consentendo SIAS l'inizio dei lavori di allestimento senza il preliminare invio del relativo progetto, essa applicherà una penale di 1.000,00 € nel caso che i lavori siano stati avviati.

15.3 NON CONFORMITÀ ALLESTIMENTO

Qualora l'Allestitore o l'Operatore non provveda a rimuovere le difformità dell'allestimento rispetto al progetto approvato, SIAS provvederà alle modifiche od alla totale rimozione di quanto installato con contestuale addebito all'Allestitore o all'Operatore dei relativi costi.

15.4 PRESENZA DI PRODOTTI E/O MATERIALI NON AMMESSI

In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al paragr. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** SIAS provvederà alla rimozione immediata dei prodotti e materiali non ammessi con addebito dei relativi costi.

15.5 MATERIALI SPROVVISTI DI CERTIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO

In caso di presenza di materiali per l'allestimento privi di certificati di reazione al fuoco, SIAS potrà disporre la loro rimozione. In alternativa attiverà la sorveglianza antincendio con personale qualificato addebitando i costi del presidio all'Operatore o Allestitore.

15.6 INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

Per l'inosservanza delle norme in materia di sicurezza si applica quanto previsto al paragr. 9.1.3.

15.7 INAGIBILITÀ PRESIDI ANTINCENDIO E PRESE DI UTENZA ELETTRICA

Nel caso che gli allestimenti temporanei rendano inagibili i presidi antincendio o le utenze elettriche generali SIAS provvederà immediatamente alla rimozione della difformità con addebito dei costi.



15.8 USO IMPROPRIO IDRANTI E NASPI ANTINCENDIO

L'uso improprio degli idranti e naspi antincendio comporta una sanzione di 200,00 €.

15.9 INOSSERVANZA DELLE NORME DI CIRCOLAZIONE

A chi violerà le norme del Codice della Strada all'interno dell'Autodromo e comunque non rispetterà le indicazioni degli addetti alla viabilità, SIAS ritirerà il pass personale ed il pass auto.

15.10 SOSTA IN ZONA VIETATA

I veicoli parcheggiati in zona vietata saranno rimossi con carro attrezzi; inoltre sarà applicato quanto previsto al paragr. 15.9.

Ai proprietari delle vetture sarà addebitato il costo dell'intervento di rimozione pari a 200,00 €.

15.11 OMESSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

L'omissione di quanto al paragr. 13.4 comporta una penale di 500,00 €, salvi maggiori costi dovuti a bonifiche ambientali o a trattamenti specialistici.

15.12 APPOSIZIONE DI ADESIVI

L'apposizione di adesivi, anche di modeste dimensioni, alle strutture, alle pareti, alle superfici vetrate ed agli arredi, comporta una penale di 50,00 € per ogni adesivo applicato.